



Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 173

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 19 luglio 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri	<i>Pag.</i>	7
4 ^a - Difesa	»	11
5 ^a - Bilancio	»	13
6 ^a - Finanze e tesoro	»	20
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	23
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	49
11 ^a - Lavoro	»	51
12 ^a - Igiene e sanità	»	58
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	69

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	<i>»</i>	3
--	----------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	72
---	-------------	----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	76
--	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	80
--	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Giovedì 19 luglio 2007

6^a Seduta

*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BIANCO*

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Emidio Casula.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(548) NIEDDU ed altri. – Misure di equa riparazione a favore delle vittime delle stragi nazifasciste delle quali sia stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare di Roma, e dalle vittime di altre stragi simili perpetrata durante la seconda guerra mondiale

(644) COSSUTTA. – Interventi a favore delle vittime italiane militari e civili delle persecuzioni naziste

(735) NIEDDU ed altri. – Interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili deportati e costretti al lavoro coatto nei territori del Terzo Reich

(844) RAMPONI ed altri. – Interventi in favore dei cittadini italiani avviati ai lavori forzati nei campi di prigione nazisti

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice per la Commissione affari costituzionali AMATI (*Ulivo*) illustra il disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Nieddu e di altri senatori, recante misure di riparazione per le vittime delle stragi nazifasciste e di stragi simili perpetrata durante la seconda guerra mondiale. In proposito, ricorda il fondamento storico dell'impegno dello Stato; fra l'altro, la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta (legge 15 maggio 2003, n. 107), che nell'ambito della sua attività ha acquisito materiali su numerosi criminali di guerra che avrebbero operato in Italia e all'estero per un lungo periodo di tempo. Rammenta anche la di-

chiarazione resa dal guardasigilli Palmiro Togliatti nel 1946, in occasione della discussione dell'amnistia e dell'indulto, che segnalava la necessità di atti di clemenza per contribuire a realizzare un clima più favorevole alla ricostruzione politica ed economica del Paese.

Commenta quindi gli articoli del provvedimento che definiscono le finalità, i beneficiari, i termini e le modalità dell'esercizio del diritto, precisando che non può essere opposto il segreto investigativo sulla documentazione delle stragi nazifasciste rinvenute negli archivi della Procura generale di Roma, nonché l'irrilevanza delle condizioni economiche dei richiedenti. L'articolo 6 stabilisce che le somme corrisposte a titolo di indennizzo non sono considerate a fini fiscali, previdenziali, sanitari e assistenziali, mentre l'articolo 7 istituisce un fondo per la ricerca storica sulle stragi di cui è stata rinvenuta documentazione. Infine, l'articolo 8 prevede concorsi riservati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo di istruzione al fine di promuovere la conoscenza dei fatti.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 644, d'iniziativa del senatore Cossutta, che riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei cittadini deportati e internati nei *lager* nazisti. In proposito, ricorda che ai militari destinati a lavoro coatto per l'economia di guerra non fu riconosciuto lo *status* di prigionieri di guerra. Il disegno di legge istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato che provvede all'individuazione degli aventi diritto e all'erogazione delle provvidenze nonché al finanziamento di iniziative e progetti per la conservazione della memoria storica.

Per quanto attiene al disegno di legge n. 735, d'iniziativa del senatore Nieddu e di altri senatori, ricorda la vicenda umana dei cittadini italiani, in maggioranza militari ma anche civili, internati allo scopo di prestare lavoro coatto per servire l'economia bellica e interna tedesca. Il provvedimento, che reca misure analoghe a quelle previste dal disegno di legge n. 644, istituisce un fondo presso il Ministero della difesa per il finanziamento degli indennizzi a favore dei beneficiari e per il finanziamento di iniziative per la conservazione della memoria storica.

Infine il disegno di legge n. 844, d'iniziativa del senatore Ramponi e di altri senatori, prevede un riconoscimento per i cittadini italiani militari e civili avviati ai lavori forzati in territorio tedesco dopo l'8 settembre 1943, attraverso un fondo per finanziare gli indennizzi e per preservare la memoria storica, e l'istituzione di un albo d'onore dei suddetti cittadini italiani.

La relatrice per la Commissione difesa BRISCA MENAPACE (RC-SE) prospetta l'opportunità di mantenere separate le iniziative legislative recanti riconoscimenti per i cittadini deportati e costretti al lavoro coatto nei campi di prigionia nazisti rispetto al disegno di legge n. 548, che prevede sia pure tardivamente un risarcimento per le vittime delle stragi nazifasciste.

Sottolinea, tuttavia, il significato comune dei disegni di legge in titolo, nel senso di un riconoscimento del sacrificio di cittadini italiani, militari e civili, che a suo giudizio appartengono a pieno titolo al movimento della Resistenza.

Sollecita la raccolta di documenti e materiali a testimonianza della vicenda umana degli internati militari italiani, anche attraverso la costituzione di un fondo presso la biblioteca del Senato della Repubblica.

La relatrice per la Commissione affari costituzionali AMATI (*Ulivo*) ritiene preferibile una congiunzione dell'esame di tutti i disegni di legge in titolo, anche per evitare inopportuni ulteriori ritardi nella concessione dei riconoscimenti.

Il senatore RAMPONI (*AN*), riprendendo la dichiarazione del ministro della giustizia dell'epoca, Palmiro Togliatti, precedentemente citata dalla relatrice Amati, sottolinea l'opportunità di un riconoscimento per tutte le vittime militari e civili del conflitto bellico, in modo da comprendere non soltanto quelle colpite dalle stragi nazifasciste, ma anche le persone danneggiate dalle violenze dei reparti marocchini delle truppe alleate e dagli atti verificatisi nel cosiddetto «triangolo della morte» in Emilia subito dopo la fine della guerra.

Il presidente della Commissione affari costituzionali BIANCO, anche al fine di favorire il tempestivo esame delle iniziative in titolo, propone di considerarle congiuntamente e di predisporre, al termine della discussione generale, un testo unificato.

Il presidente della Commissione difesa DE GREGORIO suggerisce di affidare alle relatrici il mandato a redigere il testo unificato per i disegni di legge in titolo.

Le Commissioni riunite convengono quindi di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo, incaricando le relatrici Amati e Brisca Menapace di redigere un testo unificato da assumere a base dell'esame.

La senatrice PISA (*SDSE*) e il senatore PASTORE (*FI*) sollecitano una verifica in merito all'effettivo numero dei potenziali beneficiari delle provvidenze previste dalle iniziative in esame.

Il presidente della Commissione affari costituzionali BIANCO condivide la richiesta e invita il Governo a fornire una stima delle persone che potranno beneficiare del riconoscimento.

Inoltre, d'accordo con il presidente della Commissione difesa De Gregorio, assicura che rappresenterà al Presidente del Senato l'opportunità di costituire un fondo bibliotecario per la raccolta e la valorizzazione dei documenti e del materiale relativo alla vicenda umana dei cittadini italiani deportati e internati e delle vittime dei crimini nazifascisti, un'iniziativa

che considera di alto valore e significato culturale, alla quale aderisce pienamente.

La relatrice BRISCA MENAPACE (*RC-SE*), con riferimento alle osservazioni svolte dal senatore Ramponi, ricorda che lo Stato ha riconosciuto il danno subito dalle donne violentate dai reparti marocchini in alcune regioni italiane; tuttavia il risarcimento non è stato mai liquidato per mancanza del finanziamento necessario.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 19 luglio 2007

65^a Seduta

*Presidenza del Presidente
DINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1587) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore DEL ROIO (RC-SE), il quale rileva che l'Accordo in esame si colloca nel quadro delle relazioni tra l'Italia e l'Honduras volte a favorire, anche nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, un maggiore slancio all'economia del paese, non solo con riferimento all'interscambio commerciale, bensì anche attraverso lo sviluppo della collaborazione sul piano culturale e scientifico. Sul piano politico osserva poi come i rapporti bilaterali siano stati ravvivati a partire dalla visita effettuata nel nostro Paese, nel febbraio del 2000, dall'ex Presidente della Repubblica Carlos Flores, proseguendo con la visita, nel 2002, dell'allora ministro per gli affari regionali La Loggia, recatosi a Tegucigalpa in occasione della cerimonia di passaggio dei poteri per il nuovo Presidente eletto Ricardo Maduro, in ambascieria straordinaria quale rappresentante del Governo italiano. Anche per quanto riguarda i rapporti tra l'Honduras e l'Unione europea, ricorda che annualmente si svolgono incontri ad alto livello, nel quadro del «dialogo politico san José», tra le due aree regionali, alternativamente in Europa ed in America centrale. Osserva inoltre che l'Honduras è caratterizzato anche da una notevole presenza italiana, o di cittadini di origine italiana, risalente all'inizio del secolo scorso. Attualmente, la comunità d'italiani si aggira attorno alle mille unità, cui vanno aggiunti circa tremila honduregni d'origine italiana, la cui presenza

più significativa si registra nelle città di San Pedro Sula, Tegucigalpa e nelle isole della Bahia. La comunità italiana ha raggiunto un notevole inserimento ed un soddisfacente livello di benessere economico, posto che vi sono numerosi imprenditori nel settore dell'*import-export*, della lavorazione del marmo e del legname, dell'artigianato e della ristorazione. Peraltro, con le elezioni parlamentari, si è incrementato il numero di deputati d'origine italiana al Congresso.

In questo quadro, evidenzia che la comunità italiana rimane sinceramente vincolata alle sue origini ed apprezza tutte le manifestazioni culturali promosse dall'Italia, ultimamente anche con il concerto lirico della signora Elena Bonelli. Presso l'Università di Tegucigalpa, inoltre, opera un lettore di lingua italiana inviato dal Ministero. Ciò ha condotto pertanto ad una intensificazione dei rapporti culturali, nel cui ambito l'Accordo in esame mira a costituire un valido strumento di supporto.

Nel merito, l'articolo 1 definisce gli ambiti di applicazione dell'Accordo, quali cultura, scienza, tecnologia, tradizioni, lingua e sport. In proposito si prevede la collaborazione tra le rispettive strutture accademiche, nonché l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altro Paese anche presso gli istituti scolastici superiori (articolo 2), nonché la cooperazione tra biblioteche e musei (articolo 3). Si prevede inoltre l'avvio di iniziative di scambio di esperti, studenti e documentazione, nonché l'offerta di borse di studio nell'ambito di programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo (articoli 6, 7 e 8) anche attraverso la partecipazione al finanziamento e all'attuazione di essi da parte di organismi internazionali (articolo 4).

Di particolare rilievo risultano poi le disposizioni volte a favorire la collaborazione tra i due paesi nella lotta al traffico illegale di opere d'arte e beni culturali (articolo 12), nonché dirette ad incentivare iniziative nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e di tutela delle minoranze etniche e linguistiche (articolo 13). È sancito inoltre l'impegno tra le due Parti nella cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, nei settori di comune interesse, con particolare riguardo alla salvaguardia dell'ambiente e alla sanità (articolo 15). A ciò si aggiunge l'impegno alla collaborazione nei settori dell'archeologia e del restauro e recupero del patrimonio culturale, nonché nella protezione dei diritti concernenti la proprietà intellettuale (articolo 18).

Si prevede, infine, l'istituzione di una Commissione mista, volta a verificare lo sviluppo della collaborazione bilaterale e a redigere programmi esecutivi pluriennali, allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo in esame (articolo 19).

Passa infine ad illustrare il disegno di legge di ratifica che si compone di quattro articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria – volta a far fronte agli effetti finanziari, pari a 335.275 euro per l'anno 2007, 319.225 euro per l'anno 2008 e 335.275 euro a decorrere dall'anno 2009 derivanti, secondo la relazione tecnica, dal complesso delle disposi-

zioni relative alle modalità operative in cui si esplica tale collaborazione culturale – e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*), nel dichiararsi soddisfatto in ordine alla centralità assegnata nell'ambito dell'Accordo alla protezione ambientale e alla tutela dei diritti umani e della minoranze etniche honduregne, sottolinea l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti con riferimento ai fenomeni di repressione delle popolazioni indigene legata allo sfruttamento delle risorse naturali da parte di terzi. Propone, quindi, di avviare delle procedure informative al fine di acquisire elementi informativi al riguardo da parte dei rappresentanti delle organizzazioni che si occupano di protezione dei diritti delle minoranze indigene. In questo quadro, ritiene altresì necessario avviare una riflessione volta a valutare la coerenza dell'Accordo in esame con taluni progetti di cooperazione avviati o finanziati indirettamente dall'Italia in Honduras nella prospettiva di fornire in proposito gli opportuni indirizzi al Governo.

Il senatore PIANETTA (*DCA-PRI-MPA*) chiede chiarimenti sui profili finanziari, con particolare riguardo all'eventualità che un ritardo nell'approvazione del provvedimento in esame possa generare uno slittamento della clausola di copertura finanziaria.

Il presidente DINI, preso atto delle considerazioni espresse dal senatore Martone, si riserva di formulare alla Commissione le iniziative relative alle procedure informative da questi proposte.

In relazione al quesito posto dal senatore Pianetta, precisa che non si pongono problemi di copertura finanziaria laddove il provvedimento in esame venga approvato prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Non essendovi altri iscritti a parlare, su proposta del Presidente, la Commissione conviene di rinviare l'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1602, n. 1628, n. 1629 e n. 1682 recanti, rispettivamente, «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005», «Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000» e «Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione ae-

rea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005». Al riguardo, propone di iscrivere tali provvedimenti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire dalla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda che, nell'ambito del ciclo di audizioni relative all'esame del Documento recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, giovedì 26 luglio, nel pomeriggio, si svolgerà in Senato l'intervento del Direttore del SISMI, Ammiraglio di squadra Bruno Branciforte. Avverte, inoltre, che tale audizione potrebbe essere preceduta, sempre nel pomeriggio di giovedì 26 luglio, da una seduta congiunta presso la Camera dei deputati delle Commissioni riunite 3^a e 14^a del Senato e delle Commissioni riunite III e XIV della Camera per lo svolgimento di comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno scorsi. Gli orari delle suddette procedure informative saranno precisati nelle rispettive convocazioni.

Ricorda infine che il sottosegretario per la giustizia Maritati ha dato la disponibilità a proseguire l'audizione avviata lo scorso 10 luglio non appena avrà raccolto elementi di risposta per i quesiti che sono stati posti in tale data.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

D I F E S A (4^a)

Giovedì 19 luglio 2007

98^a Seduta

*Presidenza del Presidente
DE GREGORIO*

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

La seduta inizia alle ore 9,05.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 2) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, per l'anno 2006

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il presidente DE GREGORIO ricorda che nella precedente seduta, dopo l'illustrazione del documento, si è aperto il dibattito, nel quale sono intervenuti i senatori Nieddu, Brisca Menapace, Berselli, Divina, Giannini, Villecco Calipari e Biondi ed il rappresentante del Governo. In sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, il 17 luglio scorso, sono stati invece ascoltati alcuni rappresentanti della Rete italiana per il disarmo e di Amnesty International, che hanno fornito una panoramica ampia sulle criticità riscontrabili nella Relazione.

La relatrice PISA (*SDSE*) sottolinea che nel corso dell'audizione sono stati segnalati numerosi aspetti della Relazione; in particolare, è stata evidenziata la necessità che per il futuro essa sia corredata da un quadro sistematico delle esportazioni di armamenti, in modo da renderne effettivamente fruibili i dati. Ciò consentirà il rispetto di quel principio della rintracciabilità che costituisce uno degli elementi fondamentali della legge n. 185 del 1990. Le audizioni dei rappresentanti della Rete italiana per il disarmo e di Amnesty International sono inoltre valse a ribadire l'importanza di un altro punto fondamentale della legge, tuttora non sempre ri-

spettato, vale a dire il principio che la politica delle esportazioni deve svolgersi secondo linee coerenti con quelle di politica estera, e hanno ribadito l'esigenza di una più forte accentuazione sulla riconversione dal militare al civile. Auspica pertanto che per il futuro il Governo si attenga a queste indicazioni.

Il PRESIDENTE, vista la particolare vivacità e l'interesse del dibattito, prospetta la possibilità che la Commissione presenti all'Assemblea una propria relazione sul tema, come previsto dall'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

Il senatore RAMPONI (AN) dissente dai profili critici evidenziati dalla relatrice, ritenendo che, tanto più ove la Commissione ritenga di presentare una relazione per l'Assemblea, vada al contrario espresso compiacimento nei confronti dell'industria della Difesa italiana, che ha raddoppiato il proprio volume d'affari, caratterizzandosi con forti punte di eccellenza, che le consentono tra l'altro di partecipare a rilevanti *joint venture* per la realizzazione di sistemi d'arma, e la cui produzione ha una spiccata impostazione duale. A tale ultimo proposito, rileva comunque che il principio del *dual use* non può prescindere da una riflessione in ordine alle potenzialità del segmento di mercato nel quale il prodotto si verrebbe ad inserire, non risultando evidentemente conveniente in settori in cui il mercato sia già saturo. Si dice infine d'accordo sull'opportunità che la prossima Relazione venga corredata da una tabella sinottica.

La senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) reputa assai interessante la possibilità di presentare una relazione all'Assemblea, prevista dall'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato. Coglie altresì l'occasione per ribadire la centralità dell'adozione di un'ottica duale da parte dell'industria della Difesa fin dalla fase della programmazione.

Il PRESIDENTE ribadisce l'importanza di un approfondimento in Assemblea delle tematiche afferenti all'esportazione ed al transito dei materiali d'armamento e dei prodotti di alta tecnologia, e dunque del contesto internazionale nel quale si inseriscono le spese militari, di cui propone che la Commissione valuti in una prossima seduta l'opportunità.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie quindi la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

B I L A N C I O (5^a)

Giovedì 19 luglio 2007

108^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
MORANDO*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Casula e Sartor.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

AFFARE ASSEGNATO

(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore AZZOLLINI (FI), il quale dopo aver richiamato le considerazioni svolte nelle precedenti sedute dai senatori Vegas e Ciccanti, concentra il suo intervento sui temi della produttività dell'industria italiana e sul contenimento della spesa corrente. Premesso che questi due temi sono legati tra loro e quindi possono essere affrontati nell'ambito di una complessiva strategia di politica economica oppure in due fasi successive, rileva che il DPEF non segue nessuna di queste due direzioni e non fornisce risposte a queste due prioritarie questioni per il Paese.

Rileva, in particolare, come in Italia ci sia un problema di credibilità nel perseguitamento di obiettivi annunciati, fattore che indebolisce l'immagine del Paese in sede europea. Sarebbe invece più opportuno seguire l'esempio francese, ovvero quello di un Governo che con autorevolezza negozia gli impegni a Bruxelles e poi adotta tempestivamente tutti gli interventi necessari per attuare i suddetti impegni. E' questo il caso delle decisioni assunte dal Governo Sarkozy relativamente alla flessibilità del mercato del lavoro, alla detassazione delle imprese a fini di sviluppo e alla trattativa con la Germania per la costruzione dei nuovi vettori Airbus.

In Italia invece si assiste alla disastrosa operazione Alitalia e a grandi operazioni di fusioni bancarie, improntate a migliorare la produttività del Paese, senza però apprezzabili risultati per la clientela. E' evidente che lo Stato non debba intervenire a falsare i meccanismi del mercato, tuttavia, rivendica il merito del precedente Governo di aver saputo gestire situazioni delicate di politica industriale, quali ad esempio il caso Parmalat. Accanto al tema della produttività, vi è poi il tema della spesa corrente sul quale già si è discusso ieri durante l'intervento del presidente Morando. Condivide le considerazioni svolte in quella sede e ribadisce quanto sia importante il contributo del buon funzionamento della giustizia in termini di sviluppo economico citando, ad esempio, recenti pronunce dei Tribunali amministrativi che hanno disposto la sospensiva di gare di appalto in materia di lavori pubblici. Suscita invece forti perplessità l'intenzione preannunciata dal Governo nel DPEF di concentrare il rigore nel contenimento del deficit soltanto negli ultimi due anni della legislatura. Si tratta evidentemente di una politica azzardata. Criticando alcune discutibili campagne mediatiche concernenti il costo della politica, ricorda al contrario quanto lavoro viene svolto, per esempio, nella Commissione bilancio, per arginare le richieste di aumento della spesa corrente, fenomeno ricorrente in ogni legislatura e idoneo a determinare un trascinamento progressivo di spese a scapito del risanamento finanziario. L'aumento della spesa corrente determina poi un incremento della pressione fiscale con conseguente riflessi negativi sulla crescita. Occorre pertanto ridurre la spesa corrente e su questo il DPEF non indica tempi certi e misure effettive. Conclude, infine, esprimendo un giudizio negativo sul DPEF in quanto non affronta i nodi di fondo del Paese quali la bassa produttività dei fattori e il contenimento della spesa corrente.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

109^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
MORANDO*

*indi del Vice Presidente
LEGNINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sartor.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

AFFARE ASSEGNATO

(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore TECCE (*RC-SE*), intervenendo in discussione generale, manifesta apprezzamento per la scelta del Governo di effettuare una manovra espansiva, a partire dall'incremento delle pensioni minime, attuata attraverso una rivisitazione degli obiettivi di finanza pubblica che, al lordo dell'incremento dello 0,4 per cento del *deficit* in rapporto al PIL recato dal decreto-legge n. 81 del 2007, rimangono comunque al di sotto degli impegni assunti dal Governo in sede europea per l'anno 2007. Non condivide pertanto i giudizi negativi sul mancato rigore finanziario del Governo, posto che peraltro resta fermo l'obiettivo di pareggio di bilancio del 2011.

Ritiene convincenti le argomentazioni, contenute nel DPEF, secondo le quali la *spending review* rappresenta lo strumento che può conciliare la riduzione della pressione fiscale – anch'essa condivisibile – con il vincolo del risanamento finanziario, concretizzando il nesso tra risanamento, sviluppo ed equità. Infatti, non si procede a tagli alla spesa sociale, ma si riduce la pressione fiscale a favore dei redditi più bassi. Sotto questo profilo, nella risoluzione approvativa del DPEF, andrebbe valorizzato il lavoro svolto dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulla riclassificazione del bilancio, enfatizzando il rilevante contributo che tale analisi può apportare al controllo delle decisioni di spesa da parte del Parlamento, nonché al monitoraggio dei flussi di spesa.

Ritiene altresì importante inserire nella risoluzione l'indirizzo al Governo affinché la rideterminazione e l'armonizzazione dell'imposizione sulle rendite finanziarie siano inserite nella legge finanziaria senza ulteriori differimenti. Si tratta, anche in questo caso, di una misura volta a favorire l'equità, obiettivo quest'ultimo che risulta prioritario anche rispetto al rientro dal *deficit*.

La scommessa di politica economica della maggioranza è di incrementare quanto più possibile la domanda interna, anche attraverso l'aumento delle pensioni minime, promuovere innovazione e competitività senza che i due termini siano in contraddizione.

Pone poi l'accento sul rispetto degli obiettivi di Kyoto, indicati anche nel DPEF, auspicando che in futuro possa trovare sempre più spazio la discussione di un bilancio ambientale e sociale, costruito attraverso indicatori di *welfare*, di politiche ambientali e di equità sociale.

Sul tema del Mezzogiorno rileva che dai dati del DPEF risulta evidente l'esigenza di un piano per la lotta alla povertà e propone di dedicare a tale tematica una sessione parlamentare volta a studiare ammortizzatori sociali, reddito minimo d'inserimento e l'impiego delle risorse stanziate nell'ambito del quadro strategico nazionale per rilanciare tale area del Paese.

Sottolinea tuttavia che gli enti locali, nel DPEF, sembrano più rappresentare un costo che un «pezzo dello Stato». Anche l'ultima versione del Patto di stabilità interno, approvata dall'attuale maggioranza, ha conferito maggior autonomia agli enti locali (essendo previsto il passaggio da un vincolo alle spese ad uno sui saldi) ma non ha certo conferito maggiore equità. Resta aperto il problema degli avanzi di amministrazione e, a tal proposito, auspica che si realizzi un consenso diffuso sull'esigenza di istituire un'indagine conoscitiva volta a studiare le questioni attinenti all'applicazione del Patto di stabilità interno e finalizzata ad individuare soluzioni al problema. Infine, per quanto riguarda la sanità, auspica che all'interno del patto per la salute possa essere garantito un maggior nesso tra trasferimenti statali e livelli essenziali di assistenza.

Conclude formulando un giudizio complessivamente positivo sul documento in titolo.

Il senatore BALDASSARRI (AN) integra le considerazioni già svolte durante le audizioni preliminari al DPEF, rilevando che la mancanza di un dettagliato quadro programmatico di finanza pubblica inficia la valutazione complessiva del Documento. L'indicazione del saldo programmatico, infatti, a parità di condizioni, può essere ottenuta attraverso un'infinita combinazione di entrate e di spese. Ritiene pertanto fondamentale che tale informazione sia fornita al Parlamento anche al fine di predisporre le rispettive risoluzioni parlamentari. L'essenza della politica economica, oggi che i saldi sono sotto controllo, consiste nel determinare la composizione della spesa tra oneri correnti e investimenti. Anche due noti esponenti della maggioranza hanno sostenuto sulla stampa l'obiettivo di ridurre dello 0,5 per cento all'anno la spesa corrente. Condivide la logica di indicare linee programmatiche di riduzione della spesa superando l'impostazione attuale che si limita ad indicare un vincolo sui saldi.

L'altra questione su cui intende concentrare l'intervento riguarda le modalità con le quali il Governo ha aggiornato nel tempo le previsioni di entrata della pubblica amministrazione. Sulla base dei dati disponibili nel dicembre scorso, consegnati dal vice ministro Visco alla Commissione bilancio, era già evidente che l'andamento delle entrate indicate in bilancio per l'anno 2007 era sottostimato. La relazione unificata per l'economia e la finanza pubblica ha preso atto dell'esistenza di un gettito «occultato» – già prevedibile a dicembre 2006 sulla base degli andamenti delle variabili macroeconomiche ed ipotizzando una stima prudenziale dell'elasticità del gettito rispetto all'incremento del PIL pari a 1,1 – stimato intorno ai 10 miliardi di euro. Nel DPEF la previsione delle entrate è ulteriormente incrementata ed il Ministro dell'economia e delle finanze lo ha confermato durante le audizioni preliminari. Rileva che ancora oggi permane un gettito occulto di altri 12 miliardi, per cui nel 2007 si realizzerà un incremento di gettito pari a 27 miliardi di euro, rispetto alle previsioni iniziali del bilancio. Quest'ultimo *extragegettito* è stato occultato portando la stima dell'elasticità dall'1,1 allo 0,9 per cento. Pur comprendendo le ragioni di preoccupazione del Ministro dell'economia e delle finanze che prudenzial-

mente sottostima le entrate, tuttavia questa mancanza di trasparenza sui dati di finanza pubblica contenuti nel DPEF non consente un confronto serio tra maggioranza ed opposizione ed inoltre questo tipo di strategia non fa emergere il livello effettivo della spesa determinando una sottostima delle entrate. Dal DPEF si ricava un quadro allarmante giacché gli analisti attenti che sanno ricostruire l'importo effettivo della manovra possono verificare che alla fine del 2008 l'indebitamento netto sarà pari al 4 per cento in rapporto al PIL. Infatti, è stata fatta una manovra espansiva di circa 7 miliardi di euro di incremento di spese comprendendo con ricorso al maggior *deficit*. Su tale questione ricorda incidentalmente come l'aggiramento dell'articolo 81 della Costituzione sia riuscito, nei decenni scorsi, a determinare una situazione di crisi finanziaria per il Paese. Il *deficit* accumulato è stato poi coperto nei decenni scorsi con il prelievo sui lavoratori senza alcuna equità sociale. Con il decreto-legge che distribuisce il cosiddetto «tesoretto», comprendendo sul *deficit*, si aggira il vincolo costituzionale di cui all'articolo 81. Nel 2008, da un indebitamento netto tendenziale del 2,2 per cento, si prevedono spese aggiuntive per 21 miliardi di euro che da sole porteranno il disavanzo al 3,7 per cento. Non è possibile definire *a priori* quanta parte di queste nuove spese saranno coperte con il maggior gettito occultato dal quadro finanziario delineato dal DPEF. Certamente la manovra per il prossimo anno non potrà essere inferiore all'1 per cento del PIL.

Ritiene pertanto irresponsabile la scelta del Governo di alzare il profilo del *deficit* nel 2007 senza una copertura finanziaria, salvo la «copertura politica» che comunque l'indebitamento netto sarà al di sotto degli impegni assunti in ambito europeo. Si tratta di una scelta sbagliata per ragioni «esterne», in quanto l'Italia non rispetterà i vincoli europei ed in quanto ciò determinerà un maggior premio per il rischio da corrispondere agli investitori che intendano acquistare obbligazioni dello Stato italiano in un momento congiunturale di incremento dei tassi di interesse, ma anche per ragioni «domestiche», in quanto il peggioramento del *deficit* giustifica – entro il limite del 2,8 per cento del PIL – anche qualsiasi altra richiesta avanzata dai Gruppi di maggioranza e sposta nel biennio finale della legislatura l'obiettivo del pareggio di bilancio. L'aumento del *deficit* nel 2007 ed il differimento del pareggio di bilancio rappresentano due elementi di rischio per la tenuta economica del Paese.

Per quanto concerne, poi, la riclassificazione del bilancio, rileva l'utilità di implementare un assetto istituzionale che favorisca la trasparenza della decisione di spesa. Lamenta, tuttavia, che nel DPEF viene di fatto affermato, secondo un'impostazione costante seguita dal Ministero dell'economia e delle finanze, che la politica economica non produce effetti significativi sull'economia reale. A parte l'assenza di politiche per il Mezzogiorno, sottolinea che l'effetto massimo prodotto sull'economia reale dalle manovre adottate dal Governo è pari allo 0,1 per cento del PIL. Ciò discende dalla «teoria economica di Via XX Settembre» che ritiene sussistere una neutralità della finanza pubblica sull'economia reale. Si tratta di un'impostazione paradossale, tanto più quando è avvalorata da

un Governo di centrosinistra, che portò, nel secolo scorso, alla grande depressione del '29. Invece di giustificare l'intervento dello Stato nell'economia in funzione del raggiungimento dell'equilibrio di piena occupazione e dell'allocazione ottima delle risorse, il DPEF interpreta una politica neoclassica che non trova alcun conforto nella storia. Un DPEF che produce un incremento della crescita nel 2011 pari allo 0,11 per cento rende inutile qualsiasi dibattito soprattutto di fronte alla scelta di aumentare il *deficit* dell'anno in corso ed in presenza di un debito pubblico elevato. Infine, ritiene ipocrita e pericolosa la tesi di chi sostiene che, per garantire l'equilibrio finanziario, sarebbe sufficiente stabilizzare il rapporto debito/PIL. La riduzione del debito – obiettivo prioritario della politica economica – va perseguita con decisione per garantire una maggiore equità sociale.

Per questo, l'obiettivo sotteso al DPEF di garantire il risanamento, lo sviluppo e l'equità risulta inconsistente in quanto il Governo non indica fatti concreti e linee programmatiche nel DPEF. Esprimendo una valutazione negativa sul Documento, auspica che la «dimensione politica» delle scelte economiche possa essere almeno assicurata con le risoluzioni parlamentari che saranno presentate dalla maggioranza e dall'opposizione.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) fa presente di avere consegnato alla Presidenza una nota valutativa sul documento in titolo.

Il senatore FERRARA (*FI*) formula osservazioni critiche sulla natura complessiva della manovra delineata dal documento in esame, che si inserisce in un quadro di ricorso ad entrate certe quale sistema per la copertura di interventi legislativi, secondo quanto effettuato con il decreto-legge n. 81 del 2007 all'esame presso la Camera dei deputati, mentre si ricorre ad entrate meramente eventuali per il sostegno alle politiche di sviluppo. Rileva che l'attuale congiuntura economica avrebbe dovuto indurre ad un uso opposto delle risorse derivanti dalle maggiori entrate, nel senso di sostenere, con quanto effettivamente già realizzato, la ripresa economica. Si sofferma sui contenuti del documento di programmazione economica finanziario, rilevandone le contraddizioni interne rispetto al perseguimento del risanamento del debito pubblico e sottolineando come non appaiano rispettati i vincoli posti sul piano internazionale. Sulla base delle linee contenute nel DPEF, non è dato riscontrare, infatti, una efficace politica di contenimento delle spese, mentre si ricorre al mero utilizzo del maggior gettito che non appare strumento idoneo al perseguimento del consolidamento dei conti pubblici. Rispetto al documento di programmazione economica e finanziaria presentato nell'anno 2006, evidenzia che non sono stati adottati interventi nei quattro comparti di spesa, come invece preannunciato dal Governo, per cui formula osservazioni critiche in ordine all'inadempienza dell'Esecutivo rispetto agli impegni assunti, soffermandosi sull'assenza di politiche per l'innovazione. Evidenzia la necessità di operare un effettivo recupero di risorse finanziarie, facendo riferimento in particolare ai dati contenuti nella tabella di tassonomia delle spese eventuali recata nel documento, che pone un problema di superamento delle politi-

che invariate. Si sofferma poi sull'entità degli effetti peggiorativi sul piano dell'indebitamento a seguito dell'avvenuto utilizzo di parte delle maggiori entrate mediante il citato decreto-legge n. 81 del 2007, peggioramento pari allo 0,4 per cento del PIL. Ciò costituisce un notevole appesantimento del quadro di finanza pubblica, atteso che non risulta destinata all'obiettivo del risanamento la totalità delle maggiori entrate registrate, per un complessivo importo di 7,4 miliardi di euro ed evidenzia che da tale scelta operata dal Governo potrebbe derivare un indebolimento della capacità espansiva del PIL, potendosi profilare un effetto di tipo recessivo. In ordine al tema delle esportazioni, rileva che i dati critici riportati nel DPEF, emersi anche nel corso delle audizioni svolte, pur inserendosi nell'ambito degli andamenti economici internazionali, denotano un elemento di incapacità gestionale dell'attuale Governo, anche in ordine alla mancata valORIZZAZIONE, da parte dell'Esecutivo, di taluni settori dell'industria italiana, quale quello tecnologico. In tale quadro complessivo, viene ad essere fortemente compromessa una importante occasione di risanamento della finanza pubblica, alla luce dell'utilizzo che viene fatto delle maggiori entrate certe registrate, che non appare dunque condivisibile. Con riferimento alle politiche di settore, emerge la difficoltà dell'Esecutivo di operare concrete scelte di politica economica. In particolare, con riferimento all'allegato infrastrutture, richiama i contenuti della relazione al DPEF svolta dal relatore Ripamonti, nella quale sono svolte osservazioni fortemente critiche nei confronti dell'allegato in questione. Evidenzia come si ponga dunque un problema di coerenza di posizioni all'interno della maggioranza. Sottolinea l'importanza della questione infrastrutturale come elemento imprescindibile in un'ottica di sviluppo economico, rilevando la centralità di opere strategiche tra le quali cita a titolo esemplificativo i corridoi ferroviari e il ponte sullo Stretto di Messina, evidenziando gli ingenti importi già impegnati dallo Stato in una prospettiva di avvio e realizzazione di tali opere, che viene ad essere oggi esposta al rischio di vanificazione. In ordine ai dati dell'extra gettito, sottolinea come le maggiori entrate possano ricondursi, per una consistente componente, ai condoni già operati nella precedente legislatura, mentre formula osservazioni critiche rispetto all'aumento della pressione fiscale, che non può costituire un valido strumento per l'ampliamento del gettito, dovendosi invece ricorrere a scelte di allargamento della base contributiva. Al riguardo, rileva che l'aumento della pressione fiscale può produrre effetti di tipo recessivo e depressivi dell'economia, risultando perciò controproducente rispetto al prioritario obiettivo della ripresa economica.

Non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, il presidente LEGNINI propone dunque di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 19 luglio 2007

107^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
BONADONNA*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1627) SACCONI ed altri. – Norme fiscali per il reddito da lavoro straordinario, premi e incentivi, liberalità e contratti aziendali, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il presidente BONADONNA (*RC-SE*), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, non disconoscendone il rilievo sociale e politico e osservando che esso interviene sul trattamento fiscale dei redditi derivanti dal lavoro straordinario e da premi connessi a risultati di produttività. In primo luogo, con l’articolo 1, comma 1, si prevede l’assoggettamento dei predetti proventi a un’imposta sostitutiva, ai fini dell’IRPEF, con applicazione dell’aliquota media dell’ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. Si prevede inoltre che i predetti redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo né dell’indicatore della situazione economica del percepiente o del suo nucleo familiare.

In riferimento al regime contributivo, previsto per i redditi derivanti dal lavoro straordinario, dopo aver dato conto della normativa attualmente in vigore, il relatore fa presente che con la proposta in esame se ne prevede l’abrogazione, in particolare per le norme che assoggettano tali somme al pagamento dei contributi sulla base imponibile, prevedendone anche la maggiorazione.

Sotto altro profilo, in relazione alle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, per le quali è attualmente previsto un regime di decontribuzione, con il terzo comma dell’articolo 1 si provvede ad innalzare (dal 3 al 4 per cento) il limite massimo dell’importo annuo complessivo di tali erogazioni, calcolato in rapporto alla retribuzione contrattuale percepita nell’anno solare di riferimento.

Infine, si prevede la non imponibilità delle erogazioni liberali concesse in occasioni di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, non superiori a 313,22 euro nel periodo di imposta, elevando quindi il limite attualmente previsto e stabilito in 500.000 lire.

Passando ad alcune considerazioni di merito, il relatore sottolinea le finalità dell'intervento, illustrate nella relazione di accompagnamento, nella prospettiva di incrementare la produttività del lavoro e la flessibilità organizzativa dell'impresa.

Conclude la propria illustrazione, auspicando un ampio confronto volto a sviluppare e approfondire la tematica in oggetto e facendo naturalmente emergere le differenti opinioni e punti di vista tra maggioranza e opposizione.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) riservandosi di svolgere un più compiuto intervento di merito in una successiva fase di discussione generale, esprime il pieno sostegno a nome dell'*UDC* all'iniziativa posta in essere dal Gruppo di Forza Italia, richiamandone la rilevanza politica e le affinità con la discussione aperta in Francia dal programma di Governo di Sarkozy. In particolare, auspica un'approfondita discussione su come fronteggiare i mutamenti della qualità e della natura del lavoro in un contesto di economia globalizzata e sempre più orientato dalla sfida della competitività e della produttività.

Interviene quindi il senatore SACCONI (*FI*), il quale osserva che, con l'introduzione delle misure fiscali proposte, si intende perseguire l'obiettivo di una più equa redistribuzione della ricchezza, ritenendo infatti che l'andamento delle retribuzioni negli ultimi anni non sia stato sufficientemente premiale nei confronti di quei prestatori di lavoro ai quali sono riconducibili incrementi di produttività. Rilevato che il criterio di progressività è da riferirsi al sistema tributario nel suo complesso, piuttosto che alla struttura delle singole forme di imposizione, evidenzia che la proposta a sua prima firma mira, nel rispetto del predetto criterio e nell'ottica di favorire la produttività del lavoro e la competitività delle imprese italiane, a riservare ai redditi di lavoro straordinario e ai compensi connessi al migliore andamento economico dell'impresa, un livello di tassazione agevolato, non peggiorativo, per esempio, rispetto a quello previsto per le rendite finanziarie. Non nasconde tuttavia che tali disposizioni si connettono a questioni di relazioni industriali e all'atteggiamento da assumere rispetto a iniziative premiali e non omologanti sui luoghi di lavoro attraverso la leva fiscale.

Dopo aver ribadito i contenuti normativi del provvedimento, il quale, a suo avviso, non dovrebbe di per sé avere effetti negativi sui livelli dell'occupazione in un mercato del lavoro efficiente, concorda con il rilievo espresso dal senatore Eufemi sull'esigenza di un celere *iter* procedurale, ipotizzando al contempo l'opportunità di svolgere le audizioni delle associazioni rappresentative delle parti sociali.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*), rinviando alla discussione di merito del disegno di legge, ritiene che la proposta del Gruppo di Forza Italia consente di avviare un dibattito importante su obiettivi rilevanti in tema di relazioni industriali, progressività delle imposte e competitività delle imprese, nella consapevolezza, tuttavia, che tali obiettivi possono essere perseguiti anche con strumenti e norme molto differenti da quelle proposte dalla minoranza. Del resto, la procedura parlamentare consente un diritto di tribuna appunto per compiere un dibattito al quale la propria parte politica non intende sottrarsi.

Il presidente BONADONNA, anche alla luce delle indicazioni del senatore Sacconi su apposite procedure informative in materia, preannuncia che riferirà al presidente Benvenuto al fine di programmare i lavori sul disegno di legge in Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 19 luglio 2007

94^a Seduta

*Presidenza della Presidente
DONATI*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (n. 104)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore Paolo BRUTTI (SDSE) illustra una nuova proposta di parere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato al presente resoconto, la quale tiene conto del proficuo lavoro svolto nella giornata di ieri dai membri della Commissione sia di maggioranza che di opposizione.

Il senatore MARTINAT (AN), pur esprimendo apprezzamento per lo sforzo di sintesi effettuato dal relatore nella redazione della proposta di parere, tenuto conto dell'impostazione troppo massimalista delle modifiche da apportare al codice dei lavori pubblici, le quali non solo non sono in grado di rilanciare il settore degli appalti, ma si pongono addirittura in contrasto con l'orientamento dei principali Paesi europei, annuncia il voto contrario sulla sua parte.

Il senatore GRILLO (FI), dopo aver osservato come la disponibilità mostrata dall'opposizione a votare la proposta di parere nel corso della mattinata di oggi sia la riprova di un atteggiamento costruttivo e non ostruzionistico e dopo aver espresso apprezzamento per lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore, svolge talune considerazioni sul quadro normativo

in materia di lavori pubblici, dando conto delle vicende relative alla legge Merloni e alla approvazione del Testo Unico. Pur ritenendo condivisibili nel merito talune osservazioni, esprime serie perplessità sul tenore complessivo dell'intervento modificativo del codice, il quale non è in grado di garantire l'effettivo rilancio del settore dei lavori pubblici.

Nell'auspicare che le ulteriori modifiche al codice degli appalti siano adottate attraverso il ricorso allo strumento della legge ordinaria, dichiara il proprio voto contrario di Forza Italia sulla proposta di parere.

Il senatore MASSA (*Ulivo*), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro di sintesi compiuto dal relatore, osserva come le proposte emendative contenute nella bozza di parere non si pongano affatto in contrasto con l'orientamento dei principali Paesi europei, ma siano volti alla correzione di quei nodi critici lasciati irrisolti all'indomani dell'approvazione del codice. Per tali ragioni dichiara il proprio voto favorevole dell'*Ulivo*.

La senatrice VANO (*RC-SE*), nell'esprimere apprezzamento per il dibattito svoltosi e per lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore, annuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole, soprattutto per le osservazioni volte a correggere il codice degli appalti nel senso di assicurare una maggiore tutela dei lavoratori operanti nel settore dell'edilizia.

Il senatore MONTINO (*Ulivo*) propone al relatore di modificare l'osservazione relativa alle opere a scomputo, prevedendo che siano inserite all'articolo 32, comma 1, leggera *g*), dopo le parole: «legge 17 agosto 1942 n. 1150» le parole: «e successive integrazioni e modificazioni» e che sia soppresso l'ultimo periodo della medesima disposizione.

Il relatore Paolo BRUTTI (*SDSE*), prendendo atto dei rilievi testé formulati, dichiara la propria disponibilità a recepire tali osservazioni.

Il senatore GRILLO (*FI*) si dichiara contrario alla soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 32, comma 1, lettera *g*).

Dopo un breve intervento per precisazioni del senatore MONTINO (*Ulivo*), il relatore Paolo BRUTTI (*SDSE*) riformula l'osservazione relativa alle opere a scomputo.

La presidente DONATI (*IU-Verdi-Com*) interviene, anche a nome del proprio gruppo, per dichiarazione di voto favorevole, esprimendo apprezzamento per la proposta di parere illustrata dal relatore. Conclude rilevando l'esigenza che le ulteriori ed eventuali modifiche al codice dei lavori pubblici siano apportate attraverso il ricorso dello strumento della legge ordinaria.

La proposta di parere favorevole con condizioni, così come riformulata, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1677) *Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale*, approvato dalla Camera dei deputati

(29) **MANZIONE.** – *Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli*

(378) **MAZZARELLO.** – *Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori*

(530) **BULGARELLI.** – *Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli*

(671) **PIANETTA.** – *Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico*

(706) **SCALERA.** – *Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza*

(708) **SCALERA.** – *Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli*

(914) **CICOLANI.** – *Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

(1138) **PONTONE e MUGNAI.** – *Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni*

(1290) **DIVINA.** – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(1388) **LEGNINI e CALVI.** – *Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione*

(1424) **COMINCIOLI ed altri.** – *Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli*

(1425) **CUTRUFO ed altri.** – *Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada*

(1462) **DIVINA.** – *Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

(1611) **EUFEMI.** – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici*

– e petizioni nn. 117, 143, 261, 482, 510 (nn. 246, 478, 547, 778, 783, 801, 822, 984, 1021, 1077, 1218, 1349, 1455, 1497 e 1715), 515 e 544, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Su proposta della presidente DONATI la Commissione adotta come testo base il disegno di legge n. 1677 di iniziativa governativa già approvato dalla Camera dei deputati. Viene quindi fissata la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti al testo suddetto per giovedì 26 luglio 2007 alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104

La 8^a Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni,

– esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di seguito denominato «codice»;

– esaminato il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 giugno 2007;

– esaminato il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 15 marzo 2007 ed in particolare le ragioni della posizione espressa in tale sede dalle Regioni;

– esaminate le documentazioni presentate dai soggetti partecipanti alle audizioni informali;

– esaminata la nota del Ministero delle infrastrutture protocollo: 0003654-13/03/2007;

– esaminata la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale protocollo 107364/26/03/19,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLI

con le seguenti condizioni:

a) siano inserite nello schema di decreto, come suggerito dal Consiglio di Stato, una o più norme che:

1) integrino l'articolo 143 nel senso di prevedere che quando il piano economico finanziario di una concessione preveda, già nel bando di gara, un prezzo di restituzione dell'opera al concedente per la quota che il piano finanziario stesso abbia previsto fin dall'origine che non sia ammortizzabile nel periodo della concessione, è necessario quantificarne i riflessi sul bilancio dello stato e delle amministrazioni coinvolte, al fine del computo del deficit pubblico e dell'equilibrio del patto di stabilità interno.».

2) abroghino l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53; il penultimo e l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 92; il comma 3 dell'articolo 92; il comma 4 dell'articolo 92; il comma 17, dell'articolo 253;

3) integrino il comma 7 dell'articolo 164 precisando che i compensi determinati in base al detto comma non sono minimi inderogabili ma costituiscono, ridotti del 20 per cento, l'importo da porre a base di gara;

4) inseriscano al comma 12 dell'articolo 241 un ulteriore periodo che precisi la non applicazione dell'articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per la determinazione dei compensi degli arbitri degli arbitrati relativi a pubblici appalti;

5) inseriscano all'articolo 42 il contenuto del comma 914 della legge 296/2006 espungendolo contemporaneamente dall'ambito della predetta legge;

6) introducano nel codice la disciplina della locazione finanziaria di cui ai commi 907, 908, 912, 913 e 914 della legge 296/2006, anche in un nuovo capo della parte II, titolo III, espungendo contemporaneamente i commi dall'ambito della legge 296/2006;

7) modifichino il comma 2 dell'articolo 6, sostituendo la parola «cinque» con la parola «sette» nonché abroghino il comma 5 dell'articolo 253 e l'ultimo periodo della lettera f) del comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dal comma 85 dell'articolo 2 della legge 24 novembre 2006, n. 286;

8) precisino all'articolo 32, comma 1, lettera g) del codice che la gara si svolge sulla base del progetto presentato dal promotore;

9) sia uniformato quanto previsto nello schema di decreto all'articolo 1, comma 1, numero 2 e all'articolo 2, comma 1, numero 25 facendo decorrere i tre anni dalla «stipulazione» del contratto e non dalla «ultimazione».

b) siano sostituite, al fine di prevedere il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'impiego del dialogo competitivo anche nel caso delle opere strategiche, nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, n. 3 dello schema di decreto le parole «ad esclusione dei» con le parole «compreso i» e siano sopprese le parole «che viene reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta»;

c) sia inserita nello schema di decreto una norma che, al fine di consentire la costituzioni di centrali di committenza soltanto in forma istituzionale, coordini il codice con le disposizioni di cui ai commi 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sostituisca al comma 1 dell'articolo 33 le parole «anche associandosi o consorziandosi» con le parole «costituite con legge statale o regionale» e al comma 3 dell'articolo 33 sopprima le parole «o privati»;

d) siano inserite nello schema di decreto, come richiesto dalle Regioni, dalle Province autonome e dall'Anci, una o più norme che:

1) introducano, al fine di rendere più semplice e rapida la costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti che prevedono il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alcune modifiche all'articolo 84 e precisamente: al comma 4 la sostituzione delle parole «diversi dal presidente» con le parole «esterni alla stazione appaltante» e delle parole «altra funzione» con le parole «altro»; al

comma 8 inseriscano dopo la parola «scelti» le parole «tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 oppure» e sopprimano alla lettera *a*) le parole «nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali» e alla lettera *b*) le parole «nell'ambito di un elenco, formato sulla base di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza» ed, infine, sopprimano il comma 9;

2) aggiungano, al fine di fornire indicazioni più ampie in merito ai criteri impiegabili nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa che sono impiegabili, nel comma 1 dell'articolo 82 tre nuovi criteri: «le varianti di cui all'articolo 76»; «il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto» e «le misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori qualora siano oggettivamente valutabili e verificabili»;

3) prevedano la sostituzione nella rubrica del capo IV del titolo della parte II delle parole «Progettazione e concorsi di progettazione» con le parole «Servizi tecnici»; la sostituzione nei commi 1 e 2 dell'articolo 91 delle parole »incarichi di progettazione» con le parole «incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo nonché di altre attività di natura tecnica»; la sostituzione nei commi 6 e 8 dell'articolo 91 delle parole «progettazione e direzione dei lavori» con le parole «progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione»;

e) sia inserita nello schema di decreto una norma che, recependo quanto richiesto da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota protocollo 107364/26/03/19, preveda al comma 6 dell'articolo 118 la soppressione della parola «periodicamente» e la sostituzione delle parole «copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva» con le parole «il documento unico di regolarità contributiva ai fini del pagamento degli statuti di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori»;

f) sia inserita nello schema di decreto una norma che recependo quanto richiesto da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota protocollo 107364/26/03/19, preveda l'inserimento all'articolo 118, dopo il comma 6, del seguente comma «6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori.»;

g) sia soppressa, al fine di dare risposta alle osservazioni espresse da più parti sono sulla necessità di prescrivere le condizioni e le modalità per poter procedere all'appalto di progettazione ed esecuzione, la lettera *d*)

della disposizione dell'articolo 1, comma 1, n. 8, dello schema di decreto e siano introdotte due disposizioni del seguente tenore:

«9) Il comma 2 dell'articolo 53 è sostituito come segue:

«2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione; la gara può essere effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso si ritenga possibile che il progetto esecutivo posto a base di gara possa essere utilmente migliorato, nelle parti indicate nel bando, con integrazioni tecniche proposte dai concorrenti in sede di offerta;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione; la gara è effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; tale tipologia di contratto può essere utilizzata ponendo a base di gara:

1) un progetto definitivo qualora riguardi lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologi, oppure lavori caratterizzati da rilevanti aspetti funzionali, qualitativi e tecnologici che si ritiene possano essere migliorati per effetto di varianti, migliorie e integrazioni tecniche proposte, nelle parti indicate nel bando, dai concorrenti; l'offerta ha ad oggetto il prezzo e le modifiche al progetto definitivo;

2) un progetto preliminare, nonché un capitolato prestazionale corredata dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nel caso i lavori siano di importo pari o superiore ad euro 40 milioni e si ritenga – per la prevalenza funzionale e qualitativa della componente tecnologica dei lavori da realizzare e/o per la rilevanza tecnica delle possibili soluzioni esecutive – che i lavori, a ragione dei contributi che può apportare l'appaltatore sulla base delle proprie esperienze imprenditoriali, possano essere realizzati con più elevate qualità; l'offerta ha ad oggetto il prezzo ed il progetto definitivo.

10) L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente periodo: «Per i contratti di cui al comma 2, lettera *b*) e lettera *c*), aventi ad oggetto la progettazione gli oneri di progettazione definiti nel bando di gara, al netto del ribasso offerto, sono corrisposti dalla stazione appaltante al progettista o ai progettisti, associati o individuati, di cui l'operatore si avvale, oppure all'operatore economico qualora il progettista o i progettisti facciano parte del suo staff tecnico.»

h) sia inserita nello schema di decreto – al fine di non consentire l'impiego dell'istituto dell'avvalimento nei lavori pubblici gara per gara che, nelle prime applicazioni della norma, ha mostrato di essere un pericoloso veicolo di infiltrazioni mafiose, ma di consentirne l'impiego soltanto in sede di qualificazione – una norma che sopprima al comma 1 dell'articolo 49 la parola «lavori» e di conseguenza sopprima al comma 2 e al comma 6 i riferimenti all'attestazione SOA;

i) siano inserite nello schema di decreto, al fine di rendere il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa più corretto, più trasparente e più operativamente impiegabile, apposite norme:

1) che prevedano, al fine di rendere più chiara e oggettiva la valutazione delle commissioni giudicatrici, la modifica della disposizione che attribuisce alla commissione giudicatrice la individuazione dei criteri motivazionali delle valutazioni con la prescrizione che questi criteri motivazionali siano inseriti nel bando oppure nella lettera di invito e prevedano la facoltà per la commissione giudicatrice di mettere a disposizione dei concorrenti, per un tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, le proposte presentate in gara per le quali non sia prevista una valutazione di tipo automatico, al fine di raccogliere osservazioni e considerazioni dei concorrenti stessi delle quali la commissione giudicatrice potrà tener conto nell'esprimere le proprie valutazioni; tale condizione può essere rispettata inserendo nello schema di decreto una norma che novelli il comma 4 dell'articolo 83 del codice sostituendo l'ultimo periodo con i seguenti «Il bando indica altresì i criteri motivazionali cui la commissione giudicatrice dovrà attenersi per attribuire, per ciascun criterio e sub-criterio, i punteggi fra il minimo ed il massimo prestabiliti dal bando. Il bando può prevedere, inoltre, ove sia ritenuto utile, la facoltà per la commissione giudicatrice di mettere a disposizione dei concorrenti, per un tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, le proposte presentate in gara per le quali non sia prevista una valutazione di tipo automatico, al fine di raccogliere osservazioni e considerazioni dei concorrenti stessi delle quali la commissione giudicatrice può tener conto nell'esprimere le proprie valutazioni.»;

2) che prevedano che, nel caso di impiego del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si possa limitare – sia sopra, sia sotto soglia, sia nel caso di lavori, sia nel caso di servizi e sia nel caso di forniture – il numero dei soggetti cui inviare la lettera di invito a presentare una offerta; tale condizione può essere rispettata introducendo nello schema di decreto una norma che:

a) novelli il comma 2 dell'articolo 55 nel seguente modo: «2. Le stazioni appaltanti devono utilizzare le disposizioni di cui all'articolo 62 quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»;

b) novelli il comma 6 dell'articolo 55 nel seguente modo: «6. Nelle procedure ristrette, fatto salvo quando è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62 e all'articolo 177, gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera-invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.»

c) sopprima nel comma 1 dell'articolo 62 le parole «di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro».

3) che stabiliscano che i criteri in base ai quali le stazioni appaltanti procederanno ad individuare i soggetti cui chiedere di presentare un'offerta siano sottoposti, al fine di verificare che essi siano rispettosi dei principi comunitari e di quelli previsti dal codice, alla valutazione dell'Autorità di vigilanza, che deve esprimersi in un tempo prestabilito trascorso il quale il bando deve poter essere pubblicato; tale condizione può essere rispettata introducendo nello schema di decreto una norma che aggiunga al comma 1 dell'articolo 62 del codice i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti, al fine di acquisire la valutazione sul rispetto dei principi prima indicati, devono comunicare all'Autorità i criteri che intendono applicare. L'Autorità si pronuncia entro trenta giorni decorsi i quali il bando può essere pubblicato.»

4) che stabiliscano, al fine di evitare un impiego distorto delle soglie della ponderazione impiegabili nell'offerta economicamente più vantaggiosa, che per quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura qualitativa le soglie di ponderazione si possano stabilire esclusivamente nel caso che a base di gara non sia posto un progetto che definisca già un livello minimo accettabile del lavoro della fornitura e del servizio cui si riferisce il bando ma unicamente la descrizione delle esigenze cui l'offerta deve far fronte, mentre per quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura quantitativa le soglie devono essere stabilite in base ad una formula matematica che faccia riferimento alle risposte fornite in gara dai concorrenti; tale condizione può essere rispettata introducendo nello schema di decreto una norma che aggiunga al comma 3 dell'articolo 83 i seguenti periodi «Per i criteri di valutazione aventi natura qualitativa le soglie di ponderazione si possono stabilire esclusivamente nel caso che a base di gara non sia posto un progetto che definisca già un livello minimo accettabile del lavoro della fornitura e del servizio cui si riferisce il bando ma unicamente la descrizione delle esigenze cui l'offerta deve far fronte. Per i criteri di valutazione aventi natura quantitativa le soglie devono essere stabilite in base ad una formula matematica che faccia riferimento alle risposte fornite in gara dai concorrenti. Alle offerte di valore superiore a quello corrispondente alla soglia è attribuito il punteggio spettante all'offerta di valore pari a quello della soglia.»

j) siano, all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto al punto 7 al comma 9-ter, soppresse le parole «ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti»;

k) siano, all'articolo 3, comma 1, punto 1, dello schema di decreto, dopo le parole «n. 266;» aggiunte le seguenti «l'assenza di regolarità contributiva rileva in presenza dei presupposti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d) del presente codice;»

l) sia sostituita la disposizione dell'articolo 1, comma 1, n. 5 dello schema di decreto, con una disposizione del seguente tenore «all'articolo 110 dopo la parola «proporzionalità, sono inserite le parole «secondo la procedura dell'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti individuati previa pubblicazione di un avviso che solleciti i sog-

getti interessati alla procedura, di segnalare il proprio interesse; fra i soggetti che hanno segnalato l'interesse, sulla base di criteri specificati nell'avviso stesso che devono favorire la partecipazione di giovani professionisti, sono selezionati quelli da invitare al concorso»;

m) sia inserita all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 11 la seguente disposizione:

«12) all'articolo 38 sono aggiunti i seguenti commi:

«6. Allorché in sede di gara venga accertata una delle cause di esclusione di cui al comma 1, la stazione appaltante ne dà comunicazione all'Autorità, accompagnando la segnalazione con una propria relazione contenente ogni elemento utile inerente il contenuto e la gravità dell'infrazione. L'Autorità, sulla base della segnalazione ricevuta, invita il concorrente a fornire ogni giustificazione ritenuta necessaria e successivamente delibera il non inserimento nel casellario, nelle ipotesi in cui:

- a)* l'inadempimento sia stato sanato;
- b)* sia stata accertata la buona fede del concorrente;
- c)* l'infrazione sia di lieve entità;
- d)* sia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale tendente ad accertare l'insussistenza delle responsabilità del concorrente.

7. Qualora l'Autorità, a seguito della procedura in contraddittorio di cui sopra, ritiene che sussistano i presupposti per l'inserimento nel casellario, delibera, inserendo dette decisioni nel casellario:

a) per i casi di infrazione sanabile, che l'inserimento permarrà, finché l'infrazione non sia sanata;

b) per i casi di infrazione non sanabile, l'entità della sanzione della preclusione dalle gare per un determinato periodo di tempo, compreso tra un minimo di un mese ed un massimo di sei mesi in relazione alla gravità dell'infrazione.»

n) sia inserita all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 12 la seguente disposizione:

«13) all'articolo 37, comma 11, al primo periodo, sono soppresse le parole «, quali strutture, impianti ed opere speciali,» e sono aggiunte dopo le parole «in subappalto» le parole «in misura eccedente il trenta per cento dell'ammontare delle stesse e sono per il resto eseguite dai» e al secondo periodo le parole «delle opere di cui al» sono sostituite dalle parole «delle categorie di cui al sistema di qualificazione previsto dall'articolo 40, rilevanti ai sensi del.»

o) sia inserita, sulla base di un parere espresso dall'Autorità della concorrenza ed al fine di creare condizioni di favore per le piccole e medie imprese, all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 13 la seguente disposizione:

«14) all'articolo 37, comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: «Nei contratti di servizi e forniture di qualsiasi importo e nei contratti di lavori di importo superiore ad euro dieci milioni non

è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione previsti per la partecipazione alla gara.»

p) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto delle norme, nello schema di decreto una norma che preveda l' introduzione nel codice, preferibilmente nell'articolo 3 che contiene un elenco di definizioni, di una disposizione che fornisca il significato delle espressioni «indagine di mercato» e «informazioni desunte dal mercato» che si ritiene debbano avere entrambe il significato di «pubblicazione di un avviso che consenta di individuare i soggetti interessati alla procedura fra i quali, sulla base di criteri specificati nell'avviso stesso, sono selezionati quelli a cui richiedere l'offerta o invitare alla procedura;

q) sia soppresso all'art. 2, comma 1, n. 20 dello schema di decreto il comma 1-ter, in quanto le modifiche sostanziali della legge obiettivo dovrebbero essere discusse ed approvate all'interno di una modifica complessiva della stessa legge.

r) sia modificata la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 86 in quanto, al fine di verificare la congruità dell'offerta è sufficiente la verifica dei prezzi che concorrono a formare un importo anche solo del 75% dell'importo dei lavori e ciò renderebbe meno onerosa la partecipazione alle gare e nel contempo modifichi il comma 7 dell'articolo 88 consentendo la verifica contemporanea di tutte le offerte che superano la soglia di anomalia riducendo in tal modo i tempi di verifica della congruità delle offerte;

s) siano chiarite per quanto riguarda il settore dei servizi e delle forniture gli elementi distintivi delle due figure, «consorzio ordinario» e «consorzio stabile», stabilendo che il primo è quello costituito per partecipare, comunque per tutti i consorziati essendo equiparato ai raggruppamenti temporanei, ad una sola gara, e che deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal bando sommando quelli dei propri consorziati, mentre il secondo è quello costituito per partecipare ad una pluralità di gare, anche soltanto per alcuni dei propri consorziati, e che deve possedere direttamente i requisiti previsti dal bando, fatto salvo il requisito delle attrezzature e dei mezzi d'opera ed il requisito dell'organico medio che possono essere computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate in nome e per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara;

t) sia consentito alle imprese qualificate di realizzare direttamente le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, inserendo all'articolo 32, comma 1, lettera *g*) al terzo periodo dopo la parola «promotore» le parole «qualora sia in possesso di adeguata attestazione di qualificazione».

u) siano ridotti il carico di lavoro ed i costi per i comuni medi e piccoli, sia elevata nella procedura ristretta di cui all'articolo 123 del codice la soglia ad un milione di euro, sia abbassato il numero dei concor-

renti da invitare da 20 a 15 ed eliminati dal comma 4 i raggruppamenti temporanei di imprese;

v) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto della procedura negoziata senza pubblicazione di bandi, nel comma 5 dell'articolo 57 del codice una norma che vincoli l'impiego della disposizione soltanto ai casi di variante di cui all'articolo 132, comma 1, lettere *a*) *b*) e *c*);

w) sia chiarito che in caso di subappalto i costi previsti per la sicurezza devono essere riconosciuti senza alcun ribasso alle imprese subappaltatrici.

x) sia inserita nello schema di decreto una norma che preveda la creazione degli osservatori locali per la sicurezza, affidandone l'istituzione alle Amministrazioni Comunali che, in accordo con gli altri enti preposti, conducano la sorveglianza sui cantieri coordinati dalle sedi provinciali degli Ispettorati del lavoro;

y) sia inserita nello schema di decreto la possibilità, in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e/o di rinvenimento di lavoratori non in regola, di rescindere il contratto con l'impresa aggiudicataria e di affidare l'appalto stesso al secondo in graduatoria come è già previsto per la perdita delle attestazioni SOA;

z) sia inserita nello schema, tra i requisiti di acquisizione dell'attestazione di qualificazione l'assenza d'incidenti mortali nei lavori eseguiti;

aa) sia inserita nel decreto correttivo una norma che consenta l'impeditimento temporaneo o la temporanea cessazione dell'attestazione di qualificazione alle imprese occorse in incidenti sul lavoro gravi o in gravi inadempienze alle normative di sicurezza;

bb) sia inserita nel decreto correttivo un'integrazione all'art. 118, comma 4, con la seguente dicitura: «I costi e gli oneri della sicurezza devono essere riconosciuti, per quanto di specifica competenza, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza, quando previsti dalla vigente normativa, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione del presente comma.»;

cc) sia inserita nel decreto correttivo la seguente integrazione dell'art. 87 comma 4-bis: «In caso di subappalto l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di questo ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.».

dd) Al fine di assicurare un'interpretazione univoca delle norme riguardanti i cosiddetti settori speciali si rende opportuno una disposizione che precisi che le norme dei settori ordinari applicabili alle opere appartenenti ai settori speciali, alla loro progettazione ed esecuzione sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 206 del Codice dei Contratti e, di conseguenza, si propone di sostituire il comma 1^a dell'art. 206 stesso con il seguente: «Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano, oltre alle norme della presente Parte, le norme di cui alle Parti I, IV e V; della Parte II, Titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti arti-

coli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'art. 28 le soglie di cui all'art. 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, c. 1,2,3,4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, c. 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, c. 3,4,5,6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente Parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'art. 66, c. 4, in casi eccezionali e in risposta ad una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'art. 224, c. 1, lett. c) sono pubblicati entro 5 giorni purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, c. 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'art. 83, c. 1, la ponderazione relativa di cui all'art. 83, c. 2, o l'ordine d'importanza di cui all'art. 83, c. 3, o i sub criteri, i sub pesi, i sub punteggi di cui all'art. 83, c. 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui s'indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'art. 226, c. 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui s'indice la gara ai sensi dell'art. 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri d'individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui s'indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131. Nessun altra norma della Parte II, Titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.»

ee) All'art. 2, dopo il numero 18 dello schema di decreto correttivo si propone di aggiungere il seguente numero: «18-bis). All'art. 153, comma 1, le parole «Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre» sono sostituite con le seguenti: «Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3»

ff) All'art. 2, punto 21 lettera *a*) dello schema di decreto correttivo si propone, al comma 2, nella lettera *g*) dopo le parole: «cura le istruttorie per» di inserire la parola «il monitoraggio».

gg) All'art. 2, punto 21, lettera *b*) dello schema di decreto correttivo si propone la seguente modifica: «al comma 4, dopo la lettera *b*), sostituire la lett. *c*) con la seguente: «c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica Finanza di Progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento del-

l'UTFP anche in deroga all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità in esso indicate, si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadrono dalla stessa data.».

hh) All'articolo 2, dello schema di decreto correttivo si propone di aggiungere il seguente punto: «21-bis). All'articolo 175, comma 2, il periodo «E' comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 153» è soppresso.».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104**

La 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),

– esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di seguito denominato «codice»;

– esaminato il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 giugno 2007;

– esaminato il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 15 marzo 2007 ed in particolare le ragioni della posizione espressa in tale sede dalle Regioni;

– esaminate le documentazioni presentate dai soggetti partecipanti alle audizioni informali;

– esaminata la nota del Ministero delle infrastrutture protocollo: 0003654-13/03/2007;

– esaminata la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale protocollo 107364/26/03/19,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) siano inserite nello schema di decreto, come suggerito dal Consiglio di Stato, una o più norme che:

1) integrino l'articolo 143 nel senso di prevedere che, quando il piano economico finanziario di una concessione preveda, già nel bando di gara, un prezzo di restituzione dell'opera al concedente per la quota che il piano finanziario stesso abbia previsto fin dall'origine che non sia ammortizzabile nel periodo della concessione, è necessario quantificarne i riflessi sul bilancio dello stato e delle amministrazioni coinvolte, al fine del computo del deficit pubblico e dell'equilibrio del patto di stabilità interno.»;

2) abrogino l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53; il penultimo e l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 92; il comma 3 dell'articolo 92; il comma 4 dell'articolo 92; il comma 17, dell'articolo 253;

3) integrino il comma 7 dell'articolo 164, precisando che i compensi determinati in base al detto comma non sono minimi inderogabili ma costituiscono, ridotti del 20 per cento, l'importo da porre a base di gara;

4) inseriscano al comma 12 dell'articolo 241 un ulteriore periodo che precisi la non applicazione dell'articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la determinazione dei compensi degli arbitri degli arbitrati relativi a pubblici appalti;

5) inseriscano all'articolo 42 il contenuto del comma 914 della legge n. 296 del 2006 espungendolo contemporaneamente dall'ambito della predetta legge;

6) introducano nel codice la disciplina della locazione finanziaria di cui ai commi 907, 908, 912, 913 e 914 della legge n. 296 del 2006, anche in un nuovo capo della parte II, titolo III, espungendo contemporaneamente i commi dall'ambito della legge n. 296 del 2006;

7) modifichino il comma 2 dell'articolo 6, sostituendo la parola «cinque» con la parola «sette» nonché abrogino il comma 5 dell'articolo 253 e l'ultimo periodo della lettera f) del comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dal comma 85 dell'articolo 2 della legge 24 novembre 2006, n. 286;

8) precisino, all'articolo 32, comma 1, lettera g) del codice, che la gara si svolge sulla base del progetto presentato dal promotore;

9) uniformino quanto previsto nello schema di decreto all'articolo 1, comma 1, numero 2) e all'articolo 2, comma 1, numero 25) facendo decorrere i tre anni dalla «stipulazione» del contratto e non dalla «ultimazione».

b) siano sostituite, al fine di prevedere il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'impiego del dialogo competitivo anche nel caso delle opere strategiche, nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, n. 3) dello schema di decreto le parole «ad esclusione dei» con le parole «compreso i» e siano sopprese le parole «che viene reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta»;

c) sia inserita nello schema di decreto una norma che, al fine di consentire la costituzioni di centrali di committenza soltanto in forma istituzionale, coordini il codice con le disposizioni di cui ai commi 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sostituisca al comma 1 dell'articolo 33 le parole «anche associandosi o consorziandosi» con le parole «costituite con legge statale o regionale» e al comma 3 dell'articolo 33 sopprima le parole «o privati»;

d) siano inserite nello schema di decreto, come richiesto dalle Regioni, dalle Province autonome e dall'Anci, una o più norme che:

1) introducano, al fine di rendere più semplice e rapida la costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti che prevedono il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alcune modifiche all'articolo 84 e precisamente: al comma 4 la sostituzione delle parole «diversi dal presidente» con le parole «esterni alla stazione appaltante» e delle parole «altra funzione» con le parole «altro»; al

comma 8 inseriscano dopo la parola «scelti» le parole «tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 oppure» e sopprimano alla lettera *a*) le parole «nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali» e alla lettera *b*) le parole «nell'ambito di un elenco, formato sulla base di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza» ed, infine, sopprimano il comma 9;

2) aggiungano, al fine di fornire indicazioni più ampie in merito ai criteri impiegabili nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel comma 1 dell'articolo 82, tre nuovi criteri: «le varianti di cui all'articolo 76»; «il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto» e «le misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori qualora siano oggettivamente valutabili e verificabili»;

3) prevedano la sostituzione, nella rubrica del capo IV del titolo della parte II, delle parole «Progettazione e concorsi di progettazione» con le parole «Servizi tecnici»; la sostituzione, nei commi 1 e 2 dell'articolo 91, delle parole »incarichi di progettazione» con le parole «incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo nonché di altre attività di natura tecnica»; la sostituzione, nei commi 6 e 8 dell'articolo 91, delle parole «progettazione e direzione dei lavori» con le parole «progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione»;

e) sia inserita nello schema di decreto una norma che, recependo quanto richiesto da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota protocollo 107364/26/03/19, preveda, al comma 6 dell'articolo 118, la soppressione della parola «periodicamente» e la sostituzione delle parole «copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva» con le parole «il documento unico di regolarità contributiva ai fini del pagamento degli statuti di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori»;

f) sia inserita nello schema di decreto una norma che recependo quanto richiesto da Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota protocollo 107364/26/03/19, preveda l'inserimento all'articolo 118, dopo il comma 6, del seguente comma: «6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori.»

g) sia soppressa, al fine di dare risposta alle osservazioni espresse da più parti sulla necessità di prescrivere le condizioni e le modalità per poter procedere all'appalto di progettazione ed esecuzione, la lettera *d*)

della disposizione dell'articolo 1, comma 1, n. 8), dello schema di decreto e siano introdotte due disposizioni del seguente tenore:

«9) Il comma 2 dell'articolo 53 è sostituito come segue:

«2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il contratto ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione; la gara può essere effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso si ritenga possibile che il progetto esecutivo posto a base di gara possa essere utilmente migliorato, nelle parti indicate nel bando, con integrazioni tecniche proposte dai concorrenti in sede di offerta;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione; la gara è effettuata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; tale tipologia di contratto può essere utilizzata ponendo a base di gara:

1) un progetto definitivo qualora riguardi lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologi, oppure lavori caratterizzati da rilevanti aspetti funzionali, qualitativi e tecnologici che si ritiene possano essere migliorati per effetto di varianti, migliorie e integrazioni tecniche proposte, nelle parti indicate nel bando, dai concorrenti; l'offerta ha ad oggetto il prezzo e le modifiche al progetto definitivo;

2) un progetto preliminare, nonché un capitolato prestazionale corredata dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nel caso i lavori siano di importo pari o superiore ad euro 40 milioni e si ritenga – per la prevalenza funzionale e qualitativa della componente tecnologica dei lavori da realizzare e/o per la rilevanza tecnica delle possibili soluzioni esecutive – che i lavori, a ragione dei contributi che può apportare l'appaltatore sulla base delle proprie esperienze imprenditoriali, possano essere realizzati con più elevate qualità; l'offerta ha ad oggetto il prezzo ed il progetto definitivo.

10) L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente periodo: «Per i contratti di cui al comma 2, lettera *b*) e lettera *c*), aventi ad oggetto la progettazione gli oneri di progettazione definiti nel bando di gara, al netto del ribasso offerto, sono corrisposti dalla stazione appaltante al progettista o ai progettisti, associati o individuati, di cui l'operatore si avvale, oppure all'operatore economico qualora il progettista o i progettisti facciano parte del suo staff tecnico.»»;

h) sia inserita nello schema di decreto – al fine di non consentire l'impiego dell'istituto dell'avvalimento nei lavori pubblici gara per gara che, nelle prime applicazioni della norma, ha mostrato di essere un pericoloso veicolo di infiltrazioni mafiose, ma di consentirne l'impiego soltanto in sede di qualificazione – una norma che sopprima al comma 1 dell'articolo 49 la parola «lavori» e di conseguenza sopprima al comma 2 e al comma 6 i riferimenti all'attestazione SOA;

i) siano inserite nello schema di decreto, al fine di rendere il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa più corretto, più trasparente e più operativamente impiegabile, apposite norme:

1) che prevedano, al fine di rendere più chiara e oggettiva la valutazione delle commissioni giudicatrici, la modifica della disposizione che attribuisce alla commissione giudicatrice la individuazione dei criteri motivazionali delle valutazioni con la prescrizione che questi criteri motivazionali siano inseriti nel bando oppure nella lettera di invito e prevedano la facoltà per la commissione giudicatrice di mettere a disposizione dei concorrenti, per un tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, le proposte presentate in gara per le quali non sia prevista una valutazione di tipo automatico, al fine di raccogliere osservazioni e considerazioni dei concorrenti stessi delle quali la commissione giudicatrice potrà tener conto nell'esprimere le proprie valutazioni; tale condizione può essere rispettata inserendo nello schema di decreto una norma che novelli il comma 4 dell'articolo 83 del codice sostituendo l'ultimo periodo con i seguenti: «Il bando indica altresì i criteri motivazionali cui la commissione giudicatrice dovrà attenersi per attribuire, per ciascun criterio e sub-criterio, i punteggi fra il minimo ed il massimo prestabiliti dal bando. Il bando può prevedere, inoltre, ove sia ritenuto utile, la facoltà per la commissione giudicatrice di mettere a disposizione dei concorrenti, per un tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, le proposte presentate in gara per le quali non sia prevista una valutazione di tipo automatico, al fine di raccogliere osservazioni e considerazioni dei concorrenti stessi delle quali la commissione giudicatrice può tener conto nell'esprimere le proprie valutazioni.»

2) che prevedano che, nel caso di impiego del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si possa limitare – sia sopra, sia sotto soglia, sia nel caso di lavori, sia nel caso di servizi e sia nel caso di forniture – il numero dei soggetti cui inviare la lettera di invito a presentare una offerta; tale condizione può essere rispettata introducendo nello schema di decreto una norma che:

a) novelli il comma 2 dell'articolo 55 nel seguente modo: «2. Le stazioni appaltanti devono utilizzare le disposizioni di cui all'articolo 62 quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»;

b) novelli il comma 6 dell'articolo 55 nel seguente modo: «6. Nelle procedure ristrette, fatto salvo quando è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 62 e all'articolo 177, gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera-invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.»

c) sopprima nel comma 1 dell'articolo 62 le parole «di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro».

3) che stabiliscano che i criteri in base ai quali le stazioni appaltanti procederanno ad individuare i soggetti cui chiedere di presentare un'offerta siano sottoposti, al fine di verificare che essi siano rispettosi dei principi comunitari e di quelli previsti dal codice, alla valutazione dell'Autorità di vigilanza, che deve esprimersi in un tempo prestabilito trascorso il quale il bando deve poter essere pubblicato; tale condizione può essere rispettata introducendo nello schema di decreto una norma che aggiunga al comma 1 dell'articolo 62 del codice i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti, al fine di acquisire la valutazione sul rispetto dei principi prima indicati, devono comunicare all'Autorità i criteri che intendono applicare. L'Autorità si pronuncia entro trenta giorni decorsi i quali il bando può essere pubblicato.»

4) che stabiliscano, al fine di evitare un impiego distorto delle soglie della ponderazione impiegabili nell'offerta economicamente più vantaggiosa, che per quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura qualitativa le soglie di ponderazione si possano stabilire esclusivamente nel caso che a base di gara non sia posto un progetto che definisca già un livello minimo accettabile del lavoro della fornitura e del servizio cui si riferisce il bando ma unicamente la descrizione delle esigenze cui l'offerta deve far fronte, mentre per quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura quantitativa le soglie devono essere stabilite in base ad una formula matematica che faccia riferimento alle risposte fornite in gara dai concorrenti; tale condizione può essere rispettata introducendo nello schema di decreto una norma che aggiunga al comma 3 dell'articolo 83 i seguenti periodi: «Per i criteri di valutazione aventi natura qualitativa le soglie di ponderazione si possono stabilire esclusivamente nel caso che a base di gara non sia posto un progetto che definisca già un livello minimo accettabile del lavoro della fornitura e del servizio cui si riferisce il bando ma unicamente la descrizione delle esigenze cui l'offerta deve far fronte. Per i criteri di valutazione aventi natura quantitativa le soglie devono essere stabilite in base ad una formula matematica che faccia riferimento alle risposte fornite in gara dai concorrenti. Alle offerte di valore superiore a quello corrispondente alla soglia è attribuito il punteggio spettante all'offerta di valore pari a quello della soglia.»

j) all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, al punto 7 comma 9-ter, siano soppresse le parole: «ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti»;

k) siano, all'articolo 3, comma 1, punto 1, dello schema di decreto, dopo le parole «n. 266;» aggiunte le seguenti «l'assenza di regolarità contributiva rileva in presenza dei presupposti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d) del presente codice;»

l) sia sostituita la disposizione dell'articolo 1, comma 1, n. 5 dello schema di decreto, con una disposizione del seguente tenore «all'articolo 110 dopo la parola «proporzionalità, sono inserite le parole «secondo la procedura dell'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti individuati previa pubblicazione di un avviso che solleciti i sog-

getti interessati alla procedura, a segnalare il proprio interesse; fra i soggetti che hanno segnalato l'interesse, sulla base di criteri specificati nell'avviso stesso che devono favorire la partecipazione di giovani professionisti, sono selezionati quelli da invitare al concorso»;

m) sia inserita, all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 11, la seguente disposizione:

«12) all'articolo 38 sono aggiunti i seguenti commi:

«6. Allorché in sede di gara venga accertata una delle cause di esclusione di cui al comma 1, la stazione appaltante ne dà comunicazione all'Autorità, accompagnando la segnalazione con una propria relazione contenente ogni elemento utile inerente il contenuto e la gravità dell'infrazione. L'Autorità, sulla base della segnalazione ricevuta, invita il concorrente a fornire ogni giustificazione ritenuta necessaria e successivamente delibera il non inserimento nel casellario, nelle ipotesi in cui:

- a)* l'inadempimento sia stato sanato;
- b)* sia stata accertata la buona fede del concorrente;
- c)* l'infrazione sia di lieve entità;
- d)* sia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale tendente ad accertare l'insussistenza delle responsabilità del concorrente.

7. Qualora l'Autorità, a seguito della procedura in contraddittorio di cui sopra, ritiene che sussistano i presupposti per l'inserimento nel casellario, delibera, inserendo dette decisioni nel casellario:

a) per i casi di infrazione sanabile, che l'inserimento permarrà, finché l'infrazione non sia sanata;

b) per i casi di infrazione non sanabile, l'entità della sanzione della preclusione dalle gare per un determinato periodo di tempo, compreso tra un minimo di un mese ed un massimo di sei mesi in relazione alla gravità dell'infrazione.»;

n) sia inserita, all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 12, la seguente disposizione:

«13) all'articolo 37, comma 11, al primo periodo, sono soppresse le parole «, quali strutture, impianti ed opere speciali,» e sono aggiunte dopo le parole «in subappalto» le parole «in misura eccedente il trenta per cento dell'ammontare delle stesse e sono per il resto eseguite dai» e al secondo periodo le parole «delle opere di cui al» sono sostituite dalle parole «delle categorie di cui al sistema di qualificazione previsto dall'articolo 40, rilevanti ai sensi del»

o) sia inserita, sulla base di un parere espresso dall'Autorità della concorrenza ed al fine di creare condizioni di favore per le piccole e medie imprese, all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, dopo il n. 13, la seguente disposizione:

«14) all'articolo 37, comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: «Nei contratti di servizi e forniture di qualsiasi importo e nei contratti di lavori di importo inferiore ad euro dieci milioni non è

ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione previsti per la partecipazione alla gara.»

p) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto delle norme, nello schema di decreto una norma che preveda l' introduzione nel codice, preferibilmente nell'articolo 3 che contiene un elenco di definizioni, di una disposizione che fornisca il significato delle espressioni «indagine di mercato» e «informazioni desunte dal mercato» che si ritiene debbano avere entrambe il significato di «pubblicazione di un avviso che consenta di individuare i soggetti interessati alla procedura fra i quali, sulla base di criteri specificati nell'avviso stesso, sono selezionati quelli a cui richiedere l'offerta o invitare alla procedura;

q) sia soppresso, all'art. 2, comma 1, n. 20 dello schema di decreto, il comma 1-ter, in quanto le modifiche sostanziali della legge obiettivo dovrebbero essere discusse ed approvate all'interno di una modifica complessiva della stessa legge;

r) sia modificata la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 86 in quanto, al fine di verificare la congruità dell'offerta, è sufficiente la verifica dei prezzi che concorrono a formare un importo anche solo del 75% dell'importo dei lavori il che renderebbe meno onerosa la partecipazione alle gare, e nel contempo modifichi il comma 7 dell'articolo 88 consentendo la verifica contemporanea di tutte le offerte che superano la soglia di anomalia, riducendo in tal modo i tempi di verifica della congruità delle offerte;

s) siano chiarite per quanto riguarda il settore dei servizi e delle forniture gli elementi distintivi delle due figure, «consorzio ordinario» e «consorzio stabile», stabilendo che il primo è quello costituito per partecipare, comunque, per tutti i consorziati, essendo equiparato ai raggruppamenti temporanei, ad una sola gara, e che deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal bando sommando quelli dei propri consorziati, mentre il secondo è quello costituito per partecipare ad una pluralità di gare, anche soltanto per alcuni dei propri consorziati, e che deve possedere direttamente i requisiti previsti dal bando, fatto salvo il requisito delle attrezzature e dei mezzi d'opera ed il requisito dell'organico medio che possono essere computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate in nome e per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara;

t) sia consentito alle imprese qualificate di realizzare direttamente le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, inserendo, all'articolo 32, comma 1, lettera *g*), dopo le parole «17 agosto 1942, n. 1150» le seguenti: «e successive integrazioni e modificazioni». Successivamente sopprimere le parole: «assuma la veste del promotore». Sostituire poi la parola: «presentando» con la seguente: «presenti». Dopo le parole: «preliminare delle opere», aggiungere: «che verranno realizzate da soggetti in pos-

sesso di adeguata attestazione di qualificazione». Infine, sopprimere da: «All'esito della gara» fino al termine della lettera *g*);

u) siano ridotti il carico di lavoro ed i costi per i comuni medi e piccoli, sia elevata nella procedura ristretta di cui all'articolo 123 del codice la soglia ad un milione di euro, sia abbassato il numero dei concorrenti da invitare da 20 a 15 ed eliminati dal comma 4 i raggruppamenti temporanei di imprese;

v) sia inserita, al fine di evitare un impiego distorto della procedura negoziata senza pubblicazione di bandi, nel comma 5 dell'articolo 57 del codice una norma che vincoli l'impiego della disposizione soltanto ai casi di variante di cui all'articolo 132, comma 1, lettere *a b) e c*);

w) sia chiarito che in caso di subappalto i costi previsti per la sicurezza devono essere riconosciuti senza alcun ribasso alle imprese subappaltatrici;

x) sia inserita nello schema di decreto una norma che preveda la creazione degli osservatori locali per la sicurezza, affidandone l'istituzione alle Amministrazioni Comunali che, in accordo con gli altri enti preposti, conducano la sorveglianza sui cantieri coordinati dalle sedi provinciali degli Ispettorati del lavoro;

y) sia inserita nello schema di decreto la possibilità, in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e/o di rinvenimento di lavoratori non in regola, di rescindere il contratto con l'impresa aggiudicataria e di affidare l'appalto stesso al secondo in graduatoria come è già previsto per la perdita delle attestazioni SOA;

z) sia inserita nello schema, tra i requisiti di acquisizione dell'attestazione di qualificazione l'assenza d'incidenti mortali nei lavori eseguiti;

aa) sia inserita nel decreto correttivo una norma che consenta l'impeditimento temporaneo o la temporanea cessazione dell'attestazione di qualificazione alle imprese occorse in incidenti sul lavoro gravi o in gravi inadempienze alle normative di sicurezza;

bb) sia inserita nel decreto correttivo un'integrazione all'art. 118, comma 4, con la seguente dicitura: «I costi e gli oneri della sicurezza devono essere riconosciuti, per quanto di specifica competenza, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza, quando previsti dalla vigente normativa, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione del presente comma.»;

cc) sia inserita nel decreto correttivo la seguente integrazione dell'art. 87 comma 4-bis: «In caso di subappalto l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli avvenuti adempiimenti di questo ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.»;

dd) Al fine di assicurare un'interpretazione univoca delle norme riguardanti i cosiddetti settori speciali si rende opportuno una disposizione che precisi che le norme dei settori ordinari applicabili alle opere appartenenti ai settori speciali, alla loro progettazione ed esecuzione sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 206 del Codice dei Contratti e, di con-

seguenza, si propone di sostituire il comma 1 dell'art. 206 stesso con il seguente: «Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano, oltre alle norme della presente Parte, le norme di cui alle Parti I, IV e V; della Parte II, Titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'art. 28 le soglie di cui all'art. 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, c. 1,2,3,4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, c. 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, c. 3,4,5,6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre è facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente Parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'art. 66, c. 4, in casi eccezionali e in risposta ad una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'art. 224, c. 1, lett. c) sono pubblicati entro 5 giorni purché il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81, c. 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'art. 83, c. 1, la ponderazione relativa di cui all'art. 83, c. 2, o l'ordine d'importanza di cui all'art. 83, c. 3, o i sub criteri, i sub pesi, i sub punteggi di cui all'art. 83, c. 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui s'indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'art. 226, c. 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui s'indice la gara ai sensi dell'art. 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri d'individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui s'indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131. Nessun'altra norma della Parte II, Titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.»;

ee) All'art. 2, dopo il numero 18 dello schema di decreto correttivo si propone di aggiungere il seguente numero: «18-bis). All'art. 153, comma 1, le parole «Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre» sono sostituite con le seguenti: «Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3»;

ff) All'art. 2, punto 21 lettera *a*) dello schema di decreto correttivo si propone, al comma 2, nella lettera *g*) dopo le parole: «cura le istruttorie per» di inserire la parola «il monitoraggio».

gg) All'art. 2, punto 21, lettera *b*) dello schema di decreto correttivo si propone la seguente modifica: «al comma 4, dopo la lettera *b*), sostituire la lett. *c*) con la seguente: «c) richiedere alla Presidenza del Con-

siglio dei Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica Finanza di Progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento dell'UTFP anche in deroga all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e secondo le modalità in esso indicate, si procede alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione dei componenti in essere, i quali decadrono dalla stessa data.».»;

hh) All'articolo 2, dello schema di decreto correttivo si propone di aggiungere il seguente punto: «21-bis). All'articolo 175, comma 2, il periodo «E' comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 153» è soppresso.».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 19 luglio 2007

99^a Seduta

*Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI*

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Tampieri.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2006

(1679) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole per il disegno di legge n. 1678. Parere favorevole per il disegno di legge n. 1679)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

La presidente PIGNEDOLI, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore MARCORA (*Ulivo*), relatore, ribadisce la sua proposta di esprimere due proposte di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in esame.

Il sottosegretario TAMPIERI, in sede di replica, conferma l'orientamento favorevole del Governo sulle due proposte di parere favorevole avanzate dal relatore.

La presidente PIGNEDOLI avverte che si procederà alla votazione distinta delle due proposte di parere favorevole sui disegni di legge in

esame, avvertendo che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1678.

La senatrice ALLEGRENI (*AN*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal senatore Marcora.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la presidente PIGNEDOLI pone in votazione la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

La presidente PIGNEDOLI avverte che si passerà quindi alla votazione della proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1679.

Dopo un intervento della senatrice ALLEGRENI (*AN*), che preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, la presidente PIGNEDOLI pone in votazione la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 19 luglio 2007

82^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
ZUCCHERINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale Cecilia Donaggio.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1515) BOBBA ed altri. – Norme per la promozione del welfare familiare e generazionale

(1544) VALPIANA ed altri. – Istituzione del reddito minimo di cittadinanza per i bambini e le bambine

(1576) LIVI BACCI ed altri. – Istituzione del Fondo per i neonati e dotazione di capitale per i giovani

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ROILO (*Ulivo*) introduce l'esame congiunto, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. 1515, che delinea una serie di interventi a favore della famiglia, nonché dei giovani, attraverso il potenziamento di istituti già esistenti e l'introduzione di nuove misure. Nella sua impostazione, il provvedimento tiene conto anche dei mutamenti socio-economici e demografici verificatisi negli ultimi tempi, caratterizzati da un rilevante calo delle nascite, suscettibile di determinare il progressivo assottigliamento della popolazione in età attiva e l'incremento della spesa sociale in relazione all'invecchiamento della popolazione, con il conseguente aumento della domanda di prestazioni previdenziali e socio-sanitarie.

Partendo da tali premesse, l'articolo 1 enuncia le finalità dell'intervento legislativo, volto in particolare al riequilibrio del carico fiscale gravante sui nuclei familiari; al rafforzamento delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie, con particolare riguardo alle famiglie nu-

merose; alla valorizzazione dell'occupazione femminile, in coerenza con gli obiettivi di Lisbona; alla complessiva riqualificazione degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli ed infine alla introduzione di strumenti di risparmio agevolato orientati a promuovere l'autonomia finanziaria dei giovani.

Il Capo I del disegno di legge interviene sugli istituti fiscali a favore della famiglia. In particolare, l'articolo 2 disciplina il recupero delle detrazioni non godute per incapienza del debito d'imposta; l'articolo 3 prevede detrazioni fiscali per le spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza ai bambini e agli anziani non autosufficienti, nonché per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, mentre l'articolo 4 stabilisce l'applicazione dell'IVA agevolata al 4 per cento per l'acquisto di auto vetture per il trasporto di famiglie numerose.

Nel Capo II sono dettate misure volte all'ampliamento e alla riqualificazione delle condizioni d'accesso alle prestazioni sociali e assistenziali delle famiglie, prevedendo, all'articolo 5, la riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con la definizione di una nuova scala di equivalenza che, attraverso l'applicazione di apposite maggiorazioni per ciascun figlio a carico, possa valorizzare le famiglie numerose. Conseguentemente, l'articolo 6 reca una rimodulazione delle tariffe dei servizi pubblici locali applicabili ai nuclei familiari.

L'articolo 7 istituisce la «Carta Famiglia», da rilasciare a ciascun nucleo familiare con figli, per l'accesso a condizioni agevolate a prestazioni e servizi di vario genere, mentre l'articolo 8 stabilisce per i nuclei con tre o più figli l'equiparazione, ai fini della determinazione degli assegni familiari, dei figli maggiorenni ai figli minori, a condizione che siano iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore ovvero a corsi universitari, limitatamente al periodo di durata legale dei corsi medesimi.

In attuazione dell'obiettivo di copertura territoriale di asili-nido fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 – prosegue il relatore – l'articolo 9 promuove la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2010, incrementando a tal fine il Fondo nazionale per gli asili nido, istituito dalla legge finanziaria per il 2007, nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Il Capo III è incentrato sui profili attinenti alla promozione dell'occupazione femminile, prevedendo all'articolo 10 la facoltà di trasformazione reversibile del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione. Tutti i periodi di lavoro a tempo parziale sono coperti da contribuzione figurativa.

Vengono inoltre introdotte forme agevolate di accesso al *part time*, in base alle quali si attribuisce alle lavoratrici madri la possibilità di richiedere al datore di lavoro, in alternativa al congedo parentale, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo

di sei anni. A seguito dell'esercizio di tale facoltà, i datori di lavoro sarebbero esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria, e sarebbero tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero.

L'articolo 11, relativo ai congedi parentali, estende fino a 12 mesi il periodo massimo di godimento di tale beneficio per tutti i lavoratori dipendenti ed incrementa fino al 70 per cento della retribuzione l'indennità di congedo – attualmente fissata per tutti al 30 per cento – limitatamente ai nuclei familiari a basso reddito.

Infine, all'articolo 12, si prevede l'integrale fiscalizzazione, per tre anni, degli oneri contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato persone ultraquarantenni che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia.

Il relatore dà quindi conto del Capo IV, nel quale figurano alcune norme di delega legislativa al Governo: in particolare, l'articolo 13 reca la delega al Governo per il potenziamento e la razionalizzazione degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli. Tra i principi e i criteri di delega va segnalata, al comma 1, lettera *b*), la previsione di un «Assegno di nascita» da erogare mensilmente in misura fissa a ciascun nucleo familiare, a decorrere dal quarto mese di gravidanza fino al terzo mese di vita del bambino; alle lettere *d*) ed *e*) si dispone, inoltre, una complessiva revisione della disciplina dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), orientata a rendere più equa, trasparente ed efficace la valutazione delle condizioni sociali e reddituali rilevanti ai fini del riconoscimento dell'assegno per la famiglia; a rendere pienamente accessibile ed agevole l'autovalutazione di tali condizioni da parte dei soggetti interessati, e a recuperare la perdita del potere di acquisto delle famiglie. Sul versante delle politiche fiscali, va poi segnalata, alle lettere *f*) e *g*), con riferimento alla base imponibile delle addizionali comunali e regionali IR-PEF, l'introduzione di specifiche soglie di esenzione da applicare ai contribuenti in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali e alla dimensione e natura del nucleo familiare, con priorità per i nuclei familiari con due o più figli. Quanto all'imposta comunale sugli immobili (ICI), si propone l'esenzione totale per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con riferimento ai soggetti passivi con carichi familiari. Ad una finalità di razionalizzazione complessiva del sistema, corrisponde invece la disposizione di delega che figura alla lettera *h*) relativamente all'alternatività tra l'accesso alle detrazioni fiscali per gli asilo nido e le spese di assistenza e cura dei figli minori e l'accesso all'istituto del congedo parentale; la lettera *i*) dispone infine adeguate forme di collegamento tra l'accesso all'assegno per la famiglia e la garanzia di ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di obbligo scolastico e lavoro minorile, in funzione di contrasto alla dispersione scolastica.

L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'istituzione presso l'INPS del «conto personale di cittadinanza» per ciascun nuovo nato, fina-

lizzato al sostegno economico per la cura, l'assistenza e la formazione dello stesso, nonché alla promozione della sua autonomia.

Il conto potrà essere alimentato, fino al compimento del venticinquesimo anno di età del titolare, attraverso una pluralità di fonti di finanziamento: l'accreditamento degli importi erogati dallo Stato a titolo di prestito a condizioni agevolate, rimborsabile con rateazione a lungo termine, per specifiche finalità di istruzione o formazione professionale del titolare del conto; versamenti, occasionali o periodici da parte di familiari; la contribuzione statale o regionale integrativa, in relazione a particolari condizioni sociali ed economiche del titolare del conto; l'accreditamento di borse o assegni di studio riconosciuti al titolare del conto da istituzioni pubbliche e private, nonché dei contributi pubblici a vario titolo erogati per la tutela del diritto allo studio. Agli importi versati si applica un tasso annuo di rivalutazione, individuato con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia. Al conto possono inoltre avere accesso i genitori del minore, a determinate condizioni e per determinate finalità.

L'articolo 15 prevede infine la copertura finanziaria.

Il relatore passa quindi ad esaminare il disegno di legge n. 1544, finalizzato a garantire taluni diritti fondamentali, quali il diritto alla vita, alla salute e alla libertà dal bisogno, dei minori italiani o stranieri presenti sul territorio italiano, coerentemente con quanto previsto sia a livello costituzionale, sia a livello europeo e internazionale, in particolare dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989.

In questa prospettiva e con tali finalità, il disegno di legge istituisce – all'articolo 2 – il reddito minimo di cittadinanza per i bambini e le bimbe, che il Ministro della solidarietà sociale corrisponde, nella misura di 250 euro mensili – ai sensi dell'articolo 3 – a minori il cui mantenimento sia affidato a persone titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. Lo stesso articolo 2 precisa che la determinazione del predetto reddito è effettuata secondo i parametri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di gratuito patrocinio.

A completamento del reddito minimo di cittadinanza, l'articolo 4 prevede l'accesso gratuito a taluni servizi pubblici, e ad attività di formazione e aggiornamento professionale, che le amministrazioni locali dovranno garantire nell'ambito delle loro competenze. Lo stesso articolo prevede anche un contributo – di cui beneficiano i soggetti conviventi con gli aventi diritto al reddito minimo di cittadinanza, che siano affittuari della casa familiare – per l'affitto dell'abitazione, nonché tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa.

L'articolo 5, nel disciplinare la destinazione del reddito minimo di cittadinanza e le sue modalità di utilizzazione, prevede che i soggetti tenuti al mantenimento dei minori aventi diritto al predetto beneficio, pos-

sono utilizzare la somma erogata esclusivamente per la soddisfazione delle esigenze del minore stesso. La violazione o l'omissione del suddetto obbligo di utilizzazione determina l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 646 del codice penale, in materia di appropriazione indebita, ma si prevede la procedibilità d'ufficio e l'inapplicabilità delle cause di non punibilità di cui all'articolo 649 del codice penale.

L'articolo 6 reca una disposizione di copertura finanziaria.

Passando quindi a trattare del disegno di legge n. 1576, il relatore rileva che esso trae origine dalla constatazione che negli ultimi anni sono riscontrabili in Italia bassi tassi di occupazione dei giovani con età inferiore ai 30 anni, un peggioramento delle retribuzioni dei primi anni di carriera e un frequente inquadramento dei giovani in attività non consone al grado d'istruzione raggiunto, come pure un ritardo nell'uscita dalla famiglia di origine, nella formazione di un'unione stabile, nella nascita dei figli. Tale situazione rende necessaria una revisione del sistema di *welfare* familiare in grado di rafforzare le prerogative dei giovani, sostenendone la transizione all'autonomia e alleggerendo nel contempo l'onere gravante sulle famiglie in conseguenza della loro tardiva indipendenza economica.

Il disegno di legge in esame istituisce presso l'INPS il Fondo per i neonati e per la dotazione di capitale per i giovani – ai sensi degli articoli 2 e 3 – a beneficio dei nati sul territorio nazionale a partire dal 1º gennaio 2008, e di tutti i minori di anni 8 alla stessa data, nati tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2007. A costoro viene intestato un Conto individuale vincolato, alimentato con uno specifico contributo annuo dello Stato, graduato secondo il reddito – ai sensi dell'articolo 5 – e integrato da donativi di familiari o di altri privati, fiscalmente incentivati. Per i nati tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2007 il contributo privato annuale può eccedere – ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 – quello statale in proporzione adeguata a riportare il capitale maturabile nel Fondo, al compimento del diciottesimo anno di età, al livello massimo possibile.

Ai minori nati anteriormente al 1º gennaio 2000, non beneficiari del Fondo, l'articolo 4 attribuisce la possibilità di concorrere, al compimento del diciottesimo anno, all'assegnazione del Prestito di autonomia, il cui ammontare garantito dallo Stato non può eccedere il capitale massimo accumulabile nel Conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

Al momento della maggiore età, cessano i contributi dello Stato e le agevolazioni fiscali e il capitale accumulato entra nelle piena disponibilità del giovane, che può decidere di acquistarne o meno la piena disponibilità, in base all'articolo 6 comma 1.

Nel caso in cui il capitale venga utilizzato entro un'età prefissata – 25 anni – per progetti di formazione o di avvio di un'attività professionale o imprenditoriale, il giovane può richiedere un Prestito di autonomia, di ammontare anche eccedente il capitale maturato nel Conto, con garanzia dello Stato. Tale garanzia riguarda il 70 per cento della somma prestata, fino ad un massimo garantito che non può eccedere comunque il capitale maturato nel Conto, ai sensi dell'articolo 6 comma 2.

In base al comma 3 dell'articolo 6, il Prestito di autonomia viene in seguito restituito in un arco di tempo adeguatamente lungo, non eccedente i 15 anni, tenendo conto della tipologia del progetto.

L'articolo 7 demanda ad un regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche per la famiglia – l'individuazione delle modalità di attuazione della disciplina in questione, mentre l'articolo 8 reca una disposizione di copertura finanziaria.

Il relatore, a conclusione del proprio intervento, dopo aver sottolineato la differenza tra l'impostazione del disegno di legge n. 1515, incentrata sul *welfare* familiare, e quella degli altri due disegni di legge in titolo, circoscritta a misure di carattere sociale a sostegno delle giovani generazioni, osserva che potrebbe essere opportuno proseguire nell'esame congiunto dopo la conclusione dell'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 81 del 2007, sull'utilizzo dell'extra gettito fiscale, nel quale sono presenti rilevanti misure di carattere sociale.

Il presidente ZUCCHERINI chiede di chiarire, in merito alla contribuzione figurativa prevista all'articolo 10, comma 1, lettera c), del disegno di legge n. 1515, se la stessa si riferisca all'orario di lavoro residuo rispetto al periodo lavorativo giornaliero previsto dal *part time* di cui trattasi. Va inoltre precisato se la nuova disciplina dei congedi parentali, prevista dall'articolo 11 del disegno di legge n. 1515, sia coperta o meno da forme di contribuzione figurativa.

Il senatore BOBBA (*Ulivo*), dopo aver precisato che la contribuzione figurativa copre il periodo di congedo parentale, previsto dall'articolo 11 del disegno di legge n. 1515, chiarisce altresì che forme di contribuzione figurativa sono contemplate all'articolo 10, comma 1, lettera c) del disegno di legge n. 1515, in riferimento al rapporto di lavoro a tempo parziale, a copertura delle ore non lavorate, in modo da favorire l'utilizzo di tale strumento contrattuale.

Per quel che concerne i riferimenti del relatore al dibattito parlamentare in corso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81, osserva che le misure sociali in esso contenute hanno ad oggetto materie diverse da quelle trattate nei disegni di legge all'esame congiunto, né vi sono misure in favore dei cosiddetti incapienti, rispetto ai quali l'unico intervento organico è stato prefigurato nel Documento di programmazione economico-finanziaria, in vista della manovra finanziaria per l'anno 2008.

La senatrice ALFONZI (*RC-SE*) prospetta l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni informali, presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione, sulle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE, anche in considerazione dell'esigenza di individuare con precisione i soggetti da ascoltare, ritiene che la proposta della senatrice Alfonzi potrà essere meglio valutata in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

I G I E N E E S A N I T À (12^a)

Giovedì 19 luglio 2007

102^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MARINO*

Intervengono il ministro della salute Livia Turco e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Zucchelli.

La seduta inizia alle ore 8,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(1598) Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale

(Discussione ed approvazione)

Il presidente MARINO comunica che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante. Propone di acquisire l'esame svolto in sede referente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base della discussione l'articolato definito in tale fase dei lavori.

Conviene la Commissione all'unanimità.

Su proposta del presidente MARINO, la Commissione conviene altresì unanime di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative.

Il presidente MARINO, dopo aver comunicato che sono stati presentati gli ordini del giorno nn. G/1598/1/12, G/1598/2/12, G/1598/3/12 e G/1598/4/12, di cui dispone un breve accantonamento, avverte che si passerà anzitutto alle votazioni del testo accolto in sede referente.

Previa verifica del numero legale, in esito a distinte e successive votazioni, la Commissione accoglie all'unanimità la proposta di stralcio degli

articoli 1, 2 e 3, nonché gli articoli 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quinquies* e, infine, la proposta di stralcio dell'articolo 5.

Si passa indi all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore BODINI (*Ulivo*) dà per illustrati gli ordini del giorno nn. G/1598/1/12, G/1598/2/12 e G/1598/3/12 che riproducono il contenuto degli analoghi atti di indirizzo (a prima firma del senatore Tomassini) già accolti dal Governo in sede referente, di cui ritiene opportuna una trattazione anche in sede deliberante.

La senatrice BINETTI (*Ulivo*) illustra l'ordine del giorno n. G/1598/4/12, volto a impegnare l'Esecutivo a promuovere, attraverso l'attivazione di un apposito tavolo di lavoro, il riconoscimento anche alle professioni sanitarie non mediche della facoltà di svolgere l'attività libero-professionale intramuraria, nell'ottica di assicurare un'effettiva pari dignità fra gli operatori del settore.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) dichiara di condividere i contenuti dell'ordine del giorno n. G/1598/4/12, pur esprimendo perplessità in ordine alla scelta di presentare un atto di indirizzo in questa fase dell'*iter* di discussione, a fronte dell'impegno assunto dalle forze politiche di non introdurre elementi innovativi rispetto all'esame svolto in sede referente.

Ritiene infine politicamente rilevante che il relatore abbia ritenuto di fare propri in questa fase procedurale atti di indirizzo che egli aveva già presentato in sede referente.

Il senatore CURSI (*AN*) manifesta condivisione sulle finalità dell'ordine del giorno presentato dalla senatrice Binetti, rispetto al quale auspica peraltro una riformulazione più attenta alle aspettative delle categorie professionali interessate.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) dichiara l'orientamento favorevole a nome del proprio Gruppo sull'ordine del giorno n. G/1598/4/12.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) esprime anzitutto perplessità in merito all'ordine del giorno n. G/1598/3/12, atteso che quest'ultimo implica una valutazione complessiva degli aspetti finanziari ad esso sottesi che dovrebbe tener conto delle molteplici priorità del settore sanitario. Segnala peraltro che l'atto di indirizzo deriva da una trasformazione dell'emendamento 4.37 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 11 luglio), sul quale la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario.

Con riferimento all'ordine del giorno n. G/1598/4/12, l'oratrice rileva poi l'inopportunità di impegnare l'Esecutivo su questioni non contemplate nel disegno di legge in esame, atteso che esso affronta una tematica correlata alle disposizioni in materia di esclusività di rapporto, che sono state

oggetto di stralcio. Né va dimenticato, ella conclude, che sull'emendamento 4.0.3 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 13 luglio) esaminato in sede referente, volto ad estendere anche al personale non medico la possibilità di svolgere attività *intramoenia*, la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore BODINI (*Ulivo*) ricorda di aver condiviso la scelta di trasformare il richiamato emendamento in ordine del giorno proprio in considerazione dell'opportunità di non accogliere, a fronte del parere contrario della Commissione bilancio (peraltro non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), la proposta emendativa.

Il senatore IOVENE (*SDSE*), nel ritenere che la questione dell'estensione della facoltà di svolgere la libera professione intramuraria anche alle professioni sanitarie non mediche richieda un adeguato approfondimento, preannuncia il voto di astensione qualora la senatrice Binetti insistesse per la sua votazione.

Il senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*) dichiara a sua volta di non condividere pienamente i contenuti dell'ordine del giorno n. G/1598/4/12 – sebbene a suo avviso sia comunque preferibile rispetto all'emendamento 4.0.3 respinto nel corso dell'esame in sede referente – preannunciando un eventuale voto di astensione.

Il senatore BOSONE (*Aut*) auspica che il tema del riconoscimento anche alle professioni non mediche della possibilità di esercitare l'attività intramuraria sia affrontato nel corso dell'esame del disegno di legge che risulterà dallo stralcio dell'articolo 5 del provvedimento in titolo. Ciò anche in considerazione dell'esigenza di un'attenta valutazione dei profili finanziari connessi con il riconoscimento di idonei incentivi relativi all'esclusività del rapporto. Riterrebbe comunque importante un impegno da parte dell'Esecutivo nel senso indicato dall'ordine del giorno illustrato dalla senatrice Binetti.

La senatrice BAIO (*Ulivo*) ritiene a sua volta opportuno l'atto di indirizzo nei confronti del Governo sulla questione dell'estensione dell'esercizio dell'attività libero-professionale, in ordine alla quale – proprio in considerazione dell'esigenza di svolgere opportuni approfondimenti – la Commissione ha ritenuto di non accogliere alcuna proposta emendativa.

Il senatore CAFORIO (*Misto-IdV*) rileva l'importanza della finalità recata dall'atto di indirizzo presentato dalla senatrice Binetti ed in particolare dell'impegno del Governo a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro per regolamentare l'accesso alla libera professione *intramoenia* per le professioni sanitarie non mediche.

Il senatore MASSIDDA (*DCA-PRI-MPA*) giudica singolare che sull'ordine del giorno n. G/1598/4/12 le forze di maggioranza assumano posizioni eterogenee e ribadisce che sarebbe stato preferibile accogliere le proposte emendative presentate nel corso dell'esame in sede referente.

Il relatore BODINI (*Ulivo*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. G/1598/4/12, di cui dichiara di condividere pienamente i contenuti. Dopo aver manifestato la disponibilità della propria parte politica a sostenere un sollecito avvio dell'esame legislativo riguardante i temi del rischio clinico e dell'esclusività, auspica un impegno nella stessa direzione da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario ZUCCHELLI, dopo aver fornito assicurazioni in tal senso, dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno presentati.

In risposta ad una specifica sollecitazione dei senatori POLLEDRI (*LNP*) e TOMASSINI (*FI*), il relatore BODINI (*Ulivo*) dichiara di non insistere sulla votazione degli ordini del giorno a sua firma.

Previo conferimento del mandato al PRESIDENTE di apportare le correzioni di coordinamento eventualmente necessarie, la Commissione approva infine all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, nel testo accolto in sede referente, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria».

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano di attività e l'utilizzo delle risorse finanziarie per gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (n. 105)

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola la relatrice BINETTI (*Ulivo*), la quale illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Interviene in sede di discussione generale il senatore POLLEDRI (*LNP*), lamentando che nella programmazione dei lavori della Commissione non si è posta sufficiente attenzione alla necessità di dedicare all'esame dell'atto in titolo tempi congrui, tenuto conto della particolare rilevanza rivestita dalla materia ai fini della tutela della salute pubblica.

Esprime inoltre riserve sullo schema di decreto in esame, criticando in particolar modo la previsione di un numero eccessivo di soggetti con

competenze nell'ambito della tutela relativa alle sostanze chimiche, potendosi tra l'altro considerare sufficiente l'apporto che potrebbe essere garantito dall'Istituto superiore di sanità, preferibilmente integrato da quello del Ministero dello sviluppo economico riguardo alla valutazione degli aspetti socio-economici connessi alla produzione delle medesime sostanze.

La senatrice VALPIANA (*RC-SE*), pur condividendo che sarebbe stato preferibile disporre di più tempo per l'esame dell'atto del Governo, giudica necessario che la Commissione esprima un parere, specie in considerazione della grande rilevanza del tema dell'impiego delle sostanze chimiche nella società attuale, tenuto conto dei non trascurabili rischi per la salute umana. Dopo aver richiamato uno specifico atto ispettivo a sua firma sul tema in esame, conclude convenendo che il contributo dell'Istituto superiore di sanità e delle altre strutture sanitarie coinvolte è adeguato alle esigenze di tutela rispetto alle sostanze chimiche.

In un breve intervento, il senatore TOMASSINI (*FI*) considera importante che la Commissione esprima il proprio parere, benché i tempi dedicati all'esame non abbiano consentito l'auspicabile approfondimento.

Il PRESIDENTE dà indi la parola anzitutto alla relatrice Binetti per il proprio intervento di replica.

La relatrice BINETTI (*Ulivo*) dichiara di riformulare lo schema di parere già presentato, integrando l'osservazione n. 2 con l'inserimento di uno specifico riferimento all'esigenza di garantire il principio di precauzione.

Il ministro Livia TURCO si esprime favorevolmente circa la proposta di parere presentata dalla relatrice.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, ribadendo come l'esame dell'atto del Governo sia stato insoddisfacente a causa della ristrettezza dei tempi ad esso dedicati e come lo schema di decreto stesso susciti notevoli riserve in ragione di un'eccessiva complessità dei meccanismi di controllo ivi previsti.

La senatrice BIANCONI (*FI*) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo, condividendo le perplessità manifestate dal senatore Polledri in ordine ai tempi dedicati all'esame dell'atto in titolo.

Dichiara l'intenzione di astenersi, a nome del proprio Gruppo, anche la senatrice MONACELLI (*UDC*), la quale osserva che ai fini del conseguimento della massima efficacia sarebbe stato opportuno prevedere meccanismi istituzionali di controllo più agili.

Il senatore GRAMAZIO (*AN*) preannuncia il voto di astensione a nome del proprio Gruppo sullo schema di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore MASSIDDA (*DCA-PRI-MPA*) fa presente di nutrire talune perplessità con riferimento allo schema di decreto ministeriale e pertanto dichiara a sua volta il voto di astensione sulla proposta illustrata dalla relatrice Binetti.

Previa verifica del numero legale, è indi posta ai voti ed accolta la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice Binetti, così come riformulata.

SULLA QUESTIONE DEGLI INDENNIZZI PER CONTAGIO CON SANGUE INFETTO

Il senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*) invita il Governo a promuovere, in sede di presentazione alle Camere del disegno di legge finanziaria per il 2008, l'inserimento di norme volte ad assicurare equi indennizzi in favore degli emofilici e delle altre categorie che hanno subito danni dal contagio con sangue infetto, ponendo così fine ad un'annosa questione.

Si associa il senatore CURSI (*AN*).

Il senatore MASSIDDA (*DCA-PRI-MPA*), nel condividere l'esigenza di individuare una sollecita soluzione alle legittime richieste di coloro che hanno subito danni da contagio con sangue infetto, fa presente che il problema coinvolge soprattutto talune categorie, come ad esempio i talassemici, mentre per altre, quali gli emofilici, il precedente Governo aveva già stanziato consistenti risorse.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 105**

«La 12^a Commissione permanente esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. nella premessa, al terzo paragrafo, si invita il Governo a sostituire le parole: «n. 1097/2006» con le seguenti: «n. 1907/2006»;
2. nella composizione della Commissione di coordinamento si rileva l'esigenza di tener conto che l'obiettivo principale del Comitato tecnico di coordinamento è la tutela della salute, per cui i profili di competenza dei relativi membri debbono essere coerenti con tale prioritario obiettivo, anche al fine di garantire il pieno accoglimento del principio di precauzione;
3. si invita altresì a verificare che nella complessità dei meccanismi di controllo della composizione dei prodotti chimici e del loro impatto sulla salute umana e sull'ambiente ci sia una struttura chiara e lineare che renda possibile ai produttori mantenere un forte controllo di qualità semplificando gli adempimenti».

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1598**

G/1598/1/12

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

premesso che:

da diversi anni è emersa la necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale norme sulla «*Governance clinica*» nelle strutture sanitarie pubbliche;

nei recenti provvedimenti di legge in discussione al Senato tale importante tematica non viene affrontata;

considerato che:

non è più dilazionabile l'emanazione di un provvedimento di legge sui principi generali della *governance* clinica ed in particolare su un diverso meccanismo di reclutamento dei dirigenti per le posizioni apicali del Servizio sanitario nazionale nonché sui ruoli della direzione aziendale e dei dirigenti di struttura;

impegna il Governo:

a presentare al più presto al Parlamento un disegno di legge sulla *governance* clinica nelle strutture sanitarie pubbliche che inglobi nuove e più trasparenti norme sul reclutamento, sul ruolo del direttore generale, del direttore sanitario e dei dirigenti sanitari in posizione apicale per i quali dovranno essere studiate adeguate forme di partecipazione alle decisioni strategiche aziendali.

G/1598/2/12**IL RELATORE**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria ed esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

premesso che:

dal provvedimento in esame sono oggetto di stralcio gli articoli 1, 2, 3 rispettivamente su sicurezza delle cure, responsabilità civile, definizione delle controversie;

considerato che:

è un'esigenza oramai improcrastinabile garantire la sicurezza dei pazienti riducendo il margine degli errori e degli eventi avversi che possono manifestarsi nel corso di procedure cliniche;

occorre assicurare criteri di maggior rigore nei controlli delle attività e delle apparecchiature destinate agli interventi e alle prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) prevedendo l'adozione di un sistema per la gestione del rischio clinico, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, attraverso l'istituzione di una funzione aziendale permanentemente dedicata a tale scopo e un servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici, ivi compresi i collaudi, la manutenzione preventiva e correttiva e le verifiche periodiche di sicurezza;

correlata alla gestione del rischio risulta indilazionabile una più dettagliata previsione relativa alla responsabilità, civile delle strutture ed i casi in cui la responsabilità ricade sul personale sanitario;

riguardo il delicato problema della *malpractice* nel settore sanitario va inoltre collegata la previsione di misure per garantire una rapida soluzione delle vertenze con eventuale definizione stragiudiziale eventualmente con procedure di arbitrato;

impegna il Governo:

a predisporre, contestualmente all'attuazione delle misure dirette ad assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, previsto dal presente provvedimento per il 31 luglio 2008, un disegno di legge che rielabori e definisca: il sistema della sicurezza delle cure dei pazienti; il sistema della responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario ed infine le misure di definizione stragiudiziale delle vertenze.

G/1598/3/12

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1598,

impegna il Governo a inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2008 prescrizioni volte a garantire ai dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale intramuraria la possibilità di aprire la partita IVA, in sostituzione facoltativa al regime di detassazione attualmente vigente.

G/1598/4/12

BINETTI, BAIO

La 12 Commissione,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1598 «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

premesso che:

la ipotizzata «casa della salute» richiede un forte ed integrato impegno di tutte le figure professionali che operano nell'ambito della sanità con il pieno rispetto dei diversi profili professionali e della qualità delle loro prestazioni a servizio del cittadino, la cui centralità nel Servizio sanitario nazionale richiede ancora sforzi concreti di adeguamento, soprattutto davanti a patologie che tendono sempre più a cronicizzate e pongono crescenti bisogni di assistenza e di riabilitazione, supportati da un adeguato monitoraggio diagnostico;

l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nelle forme di cui all'art. 15- *quinquies*, comma 2 del decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è un diritto dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo;

la legge n. 42 del 1999 abolisce il mansionario per il personale infermieristico e riconosce loro lo *status* di professionista;

la legge n. 229 del 1999, la cosiddetta legge Bindi, all'articolo 15-*septies* prevede la possibilità di stipulare un contratto di carattere privativistico, in attesa di ottenere una legge che conceda l'accesso alla dirigenza e ancora oggi molti infermieri ne stanno usufruendo;

la legge n. 251 del 2000 riconosce al personale sanitario l'accesso alla dirigenza e mentre molti di loro svolgono un ruolo in cui il livello di autonomia raggiunto sul piano delle competenze professionali è ampia-

mente documentato, i relativi contratti sono solo un centinaio e forse meno in tutta Italia;

il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e il decreto ministeriale del 2 aprile 2001, relativo alla determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, in virtù dei quali si può sostenere che le professioni sanitarie hanno raggiunto un livello accademico che include tutti i livelli della formazione specifica: laurea di primo e secondo livello, dottorato di ricerca e *master* di primo e secondo livello;

la legge n. 43 del 2006 recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitativa e della prevenzione e la delega al Governo per l'istituzione degli albi professionali rende necessario possedere specifica formazione per accedere al titolo di dirigenti (per esempio il caposala),

impegna il Governo, in analogia a quanto accade per la professione medica:

1. a riconoscere anche alle professioni sanitarie, di cui alle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000, la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria, soprattutto per coloro che sono in servizio di assistenza diretta e hanno titoli e competenze adeguate a corrispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini e al crescente bisogno di prestazioni assistenziali per pazienti cronici o con patologie che richiedono livelli di assistenza specifica o livelli altrettanto specifici di impegno nel settore diagnostico e riabilitativo;

2. a promuovere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, l'attivazione di un tavolo di lavoro che coinvolga i presidenti degli ordini delle federazioni e dei collegi e/o le associazioni più rappresentative delle professioni, i presidenti regionali, i rappresentanti del Ministero della salute, e i sindacati di categoria, per regolamentare l'accesso alla libera professione intramuraria, per i professionisti sanitari non medici, dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 19 luglio 2007

43^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
PERRIN*

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BUBBICO, nel rispondere all'interrogazione 3-00745, presentata dal senatore Piglionica, tiene a precisare come il competente Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, fin da aprile 2006, immediatamente dopo la pubblicazione degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, ha fornito tutte le informazioni tecniche necessarie per la individuazione delle aree dove sarà possibile concedere le maggiorazioni per tali aiuti e ha deciso, in un'ottica di sussidiarietà, di demandare alle Regioni coinvolte la scelta sulla ripartizione dei *plafond* di popolazione ammissibile e di selezione delle relative aree.

La scelta di un approccio «dal basso», in confronto al periodo 2000-2006, è stata principalmente dovuta alle rilevanti modifiche intercorse negli Orientamenti comunitari che, rispetto al passato, prevedono la possibilità di far ricorso a criteri di selezione molteplici, nonché legati a situazioni territoriali ai fini della individuazione delle aree da ammettere alla deroga.

Il negoziato interregionale per la ripartizione dei *plafond* di popolazione – continua il sottosegretario – è risultato lungo e difficoltoso, tant'è che solo il 16 febbraio 2007 le Regioni hanno raggiunto l'accordo riguardante la sola ripartizione dei due diversi *plafond* di popolazione ammissibile per ciascuna Regione.

Lo scorso 30 marzo, il Ministero dello Sviluppo Economico – DPS, sulla base delle selezioni effettuate dalle Regioni, ha potuto inviare alla Commissione europea, in pre-notifica, la Carta degli aiuti 2007-2013. A seguito di tale pre-notifica, il 2 maggio, si è tenuto un primo confronto tecnico con la Direzione Generale Concorrenza, in particolare sugli aspetti tecnici che costituiscono i fondamenti delle scelte delle diverse aree.

Sulla base delle indicazioni emerse nel corso del citato incontro e dai contatti informali tenuti dai competenti Uffici del Ministero con la Direzione Generale Concorrenza, in stretta collaborazione con le Regioni, il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione ha provveduto a integrare e ulteriormente argomentare le scelte regionali delle aree e, il 12 giugno scorso, ha formalmente notificato alla Commissione Europea la proposta nazionale della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La Direzione Generale Concorrenza, entro 60 giorni dalla data di notifica, dovrà pronunciarsi nel merito della proposta o ai fini dell'approvazione della nuova Carta degli aiuti o formulando osservazioni e richieste di ulteriori chiarimenti. In quest'ultimo caso, il Dipartimento, quando avrà ricevuto la risposta formale della Commissione, valuterà se sarà necessario un ulteriore incontro tecnico con la DG Concorrenza o sarà sufficiente integrare la proposta notificata.

Il rappresentante del Governo conclude il proprio intervento facendo osservare come, in ogni caso, eventuali integrazioni di informazioni o modificazioni nella formulazione della proposta, saranno comunque condivise con le Regioni interessate, al fine di pervenire, presumibilmente dopo l'estate, all'approvazione della Carta .

Il senatore PIGLIONICA(*Ulivo*), nel prendere atto dell'esauriente esposizione svolta dal sottosegretario, rileva, preliminarmente, come, in via generale, per le Regioni meridionali, gli aiuti dell'Unione Europea rappresentino la quota più importante per finanziare i vari programmi di sviluppo a livello locale.

Come è noto, tali finanziamenti possono contribuire, in maniera sostanziale, all'accrescimento delle iniziative occupazionali, a condizione che la relativa erogazione avvenga secondo adeguati principi di tempestività. Al riguardo, risulta purtroppo, notorio come il tasso di disoccupazione, in tali aree, sia diminuito solo apparentemente negli ultimi anni, con conseguente ricaduta negativa sul reddito medio delle popolazioni del Mezzogiorno.

L'interrogante mette, quindi, in evidenza, il problema dello scarso livello di coordinamento della filiera istituzionale, in particolare tra il Governo centrale e le autorità regionali, cui deve essere necessariamente imputato il notevole ritardo con il quale l'Italia ha provveduto a presentare la propria Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Tali vischiosità e ritardi, continua l'oratore, devono essere in futuro evitati anche attraverso politiche innovative della pubblica amministrazione, che siano in grado di far dialogare celermente i soggetti istituzionali

ai vari livelli, in modo da permettere una repentina fruizione delle sovvenzioni messe a disposizione dalle istituzioni comunitarie.

In conclusione, pertanto, egli esprime la propria soddisfazione per i contenuti della risposta del sottosegretario, e si dichiara, invece, insoddisfatto per quanto concerne i tempi di elaborazione e presentazione, da parte dell'Italia, della suddetta Carta degli aiuti di Stato.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il sottosegretario, dichiara chiuso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 8,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 19 luglio 2007

*Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI*

Interviene il Direttore generale della RAI, Claudio Cappon.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Svolgimento di quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo, a norma dell'atto di indirizzo approvato il 25 ottobre 2005 (ex artt. 17 e 18 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, rivolge un saluto al Direttore generale della RAI.

Il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*) illustra il primo quesito, del quale è presentatore, facendo presente che le notizie di stampa cui il quesito stesso fa riferimento erano apparse sul quotidiano on line «La Voce d'Italia».

Il Direttore generale della RAI, Claudio CAPPON, fa presente che, con dichiarazioni inoltrate alle agenzie di stampa il 12 giugno scorso, la RAI ha formalmente smentito la notizia oggetto del quesito.

Il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), intervenendo in sede di replica, prende atto della netta risposta del Direttore della RAI, ma rileva che la smentita a suo tempo formulata dall'azienda, che oggi apprende essere stata inoltrata alle agenzie di stampa, non è stata poi ripresa dai principali organi d'informazione, neppure da quelli della stessa RAI.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, illustra il secondo quesito, del quale è firmatario.

Il Direttore generale della RAI, Claudio CAPPON, fa presente che, per il programma oggetto del quesito, la FIAT si rivolse direttamente alle emittenti del gruppo Mediaset, e non formulò al riguardo alcuna proposta alla RAI. Aggiunge che, nel corso di un contatto informale, il presidente della FIAT fece presente di avere già assunto impegni al riguardo con il gruppo Mediaset. Rileva infine che, quand'anche alla RAI fosse stata avanzata una richiesta in tal senso, essa avrebbe dovuto essere preventivamente valutata in riferimento alla normativa circa la pubblicità.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, prende atto della risposta e dichiara concluso lo svolgimento dei quesiti a risposta immediata.

La seduta termina alle ore 14,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15,45.

ALLEGATO

**TESTO DEI DUE QUESITI OGGETTO DELLE RISPOSTE
DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAI**

«Primo quesito

Beltrandi

Premesso che:

– da notizie di stampa si apprende quanto segue:

alla Rai sarebbe attivo un «organo esecutivo sicurezza» (Oes), alle dirette dipendenze del Ministero delle comunicazioni, con il compito di «vagliare» le notizie da diffondere;

di questa struttura farebbero parte circa 50 giornalisti che avrebbero il potere di autorizzare il «Nulla osta di sicurezza» (Nos) sulla divulgazione di notizie sulle reti della tv pubblica;

la rivelazione dell'esistenza di un organo preposto alla tutela del segreto di Stato in Rai, sarebbe stata fatta nella settimana tra il 4 e il 11 giugno 2007, durante una riunione dell'Autorità nazionale per la sicurezza (Ans), da parte del rappresentante del dicastero delle Comunicazioni – attualmente guidato da Paolo Gentiloni –, dal cui Organo centrale di sicurezza (Ocs) dipenderebbe la struttura di viale Mazzini;

l'Ans è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, al quale, secondo la legge n. 801 del 24 ottobre 1977 sull'Istituzione ed ordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, è demandato il potere di decidere la secretazione delle informazioni, il cui regolamento attuativo, emanato da Palazzo Chigi, sarebbe stato classificato come «riservatissimo»;

i responsabili del reparto Informazione e sicurezza del Centro *intelligence* interforze dello Stato maggiore della Difesa, che partecipavano all'incontro ne erano all'oscuro;

la normativa in vigore sul segreto di Stato stabilisce che sono coperti «gli atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno all'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato»;

secondo questa definizione, potrebbe rientrarvi qualsiasi tipo di notizia, comprese quelle «politiche» –;

Si chiede di sapere:

se risponda al vero che in Rai sarebbe attivo un «organo esecutivo sicurezza» (OES), alle dirette dipendenze del Ministero delle comunicazioni e, se fosse confermato, chi abbia scelto i giornalisti che ne farebbero parte, con quali criteri siano stati scelti, se sia loro corrisposto un emolumento;

se risponda al vero che ai membri dell'OES sarebbe in qualche modo conferita la facoltà di precludere la divulgazione di notizie sulle reti della tv pubblica;

se tra «gli atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno all'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato» siano comprese anche notizie di attualità e politiche anche quelle che si richiamano ai rapporti fra la Repubblica italiana e lo Stato Città del Vaticano;

nel caso in cui non risulti ai vertici Rai la presenza di questa struttura, se e quali iniziative siano state assunte per verificare ed eventualmente smentire queste notizie di stampa».

«Secondo quesito

Landolfi

Premesso che:

in data 4 luglio 2007 è stata trasmessa su Canale 5, in seconda senta, la presentazione della nuova automobile «500» prodotta dalla Fiat; questa trasmissione, «Nonsolomoda – 500 Is Now» ha totalizzato 3milioni 038mila spettatori, raggiungendo il 22,46 per cento;

con questi numeri Canale 5 è risultato il canale più seguito in quella fascia oraria;

la Fiat avrebbe proposto alla Rai la trasmissione della presentazione.

Si chiede di sapere:

se effettivamente alla Rai la Fiat abbia offerto la diffusione dell'evento;

quali siano i motivi che abbiano spinto la Rai a non trasmettere la presentazione della nuova "500"».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Giovedì 19 luglio 2007

44^a Seduta

*Presidenza del Presidente
TOMASSINI*

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori, Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo, Maresciallo Capo Simone Vacca ed il dottor Alessandro Ridolfi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dell'assessore alla sanità della regione Sicilia, professor Roberto Lagalla, del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, professor Giuseppe Silvestri e del preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, professor Adelfio Elio Cardinale

Il presidente TOMASSINI introduce le odierne audizioni che sono state richieste nell'ambito dell'esame dello schema di relazione sui sopralluoghi effettuati il 21 e 22 giugno 2007 presso l'Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO e l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo.

Avverte che si procederà all'audizione dell'assessore alla sanità della Regione Sicilia.

Il senatore BODINI chiede all'assessore alcune valutazioni sulle criticità che la delegazione della Commissione ha riscontrato presso l'Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO di Palermo.

Il senatore FAZIO ritiene utile che l'assessore fornisca le sue valutazioni sia in merito a quanto registrato presso l'Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO sia per quanto riguarda le sovrapposizioni delle Unità operative riscontrate presso il Policlinico Giaccone.

La senatrice EMPRIN GILARDINI chiede ragguagli sullo stato dei finanziamenti anche alla luce del piano di rientro dei piani dei disavanzi sanitari.

Il presidente TOMASSINI richiede chiarimenti sulla situazione dei bilanci e dei lavoratori che in modo precario risulterebbero impiegati presso il Policlinico Giaccone ed invita l'assessore ad intervenire anche sul tema della ridefinizione del ruolo delle direzioni sanitarie.

Il senatore CARRARA auspica che al dimissionario direttore sanitario di Villa Sofia non siano affidati ulteriori incarichi.

Il professor LAGALLA, dopo aver espresso alcune considerazioni di ordine generale sulle contraddizioni che vive la realtà sanitaria siciliana, si sofferma in particolare sullo stato dei due presidi oggetto del sopralluogo da parte di una delegazione della Commissione, confermando le difficoltà di ordine strutturale presenti presso il Policlinico Giaccone e le criticità riscontrate presso l'azienda Villa Sofia.

Con riferimento a tale ultima struttura, deposita agli atti della Commissione i documenti relativi alle visite ispettive svolte in seguito al sopralluogo effettuato dalla delegazione parlamentare.

Infine, dopo aver fornito alcuni ragguagli sulla funzionalità del polichirurgico presso Villa Sofia e sulla mancanza dell'atto aziendale presso il Policlinico di Palermo, svolge alcune valutazioni sul ruolo e sugli obiettivi che dovrebbero essere fissati per le direzioni generali.

Il senatore BODINI ritiene utile che vengano acquisiti i criteri di valutazione dei direttori generali.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato l'assessore Lagalla, dichiara chiusa l'audizione.

Si procede quindi all'audizione del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, professor Giuseppe Silvestri e del preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo, professor Adelio Elio Cardinale.

Il senatore BODINI sollecita una valutazione dei soggetti auditati sui punti di forza e di debolezza del Policlinico Giaccone, nonché sul rapporto tra Università ed Azienda ospedaliera.

Il senatore FAZIO pone alcuni quesiti sulla sovrapposizione di reparti e funzioni presente nel Policlinico Giaccone ed invita i soggetti auditati ad esprimersi sulla capacità di coinvolgimento del settore didattico-formativo rispetto ai problemi gestionali.

La senatrice EMPRIN GILARDINI chiede chiarimenti sulla mancanza dell'atto aziendale del Policlinico Giaccone.

Il professore CARDINALE svolge alcune considerazioni sui problemi che affliggono il Policlinico Giaccone, in gran parte derivanti da una edificazione risalente agli anni '30, e sullo stato dei rapporti tra la Facoltà e l'Azienda ospedaliera. Fornisce quindi alcuni elementi informativi sulla articolazione didattica-formativa e sull'approvazione dell'atto aziendale del Policlinico.

Il professor SILVESTRI si sofferma sulle modalità di impiego dei fondi per la ristrutturazione del Policlinico Giaccone, con particolare riferimento alla edificazione dell'area della emergenza-urgenza. Inoltre, fornisce ragguagli sulla situazione del personale e sulla duplicazione di alcune strutture, come quella di ostetricia.

Il senatore BODINI chiede una precisazione circa i tempi di realizzazione dell'area dell'emergenza-urgenza.

Il senatore FAZIO auspica una pronta approvazione dell'atto aziendale e esprime qualche riserva sulle valutazioni date dai soggetti auditati circa i problemi causati dalla sovrapposizione di alcuni reparti.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver rilevato che gli interventi immediati che la Commissione ha richiesto nel Pronto soccorso del Policlinico Giaccone nascono dall'incertezza sui tempi di realizzazione dell'area di emergenza-urgenza, svolge alcune osservazioni sulla necessità di una riunificazione dei reparti di ostetricia.

Il professor SILVESTRI, nel garantire la massima attenzione nei confronti dei rilievi formulati dai senatori, precisa che i tempi di realizzazione dell'area di emergenza-urgenza dipendono dal progetto che sarà presentato.

Il professore CARDINALE svolge alcune considerazioni in ordine alla plausibilità della riunificazione dei reparti di ostetricia.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato i soggetti auditati, dichiara chiusa l'audizione del rettore e del preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo.

SULLA DESECRETAZIONE DI ALCUNI ATTI

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dispone la rimozione del regime di segretezza che è stato posto sui resoconti stenografici delle sedute del 3 e del 10 luglio scorsi, limitatamente alle parti relative all'esame dello schema di relazione sui sopralluoghi effettuati il 21 e 22 giugno 2007 presso l'Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO e l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo e sui testi degli schemi di relazione.

La seduta termina alle ore 16,10.

S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Giovedì 19 luglio 2007

100^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MORANDO*

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e Sartor.

La seduta inizia alle ore 9.

(1108-A) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento e gli emendamenti in titolo, segnalando per quanto di competenza che la Commissione di merito ha introdotto nel testo le modifiche necessarie al recepimento della condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere reso il 9 maggio 2007. Per quanto di competenza non vi sono, quindi, osservazioni da formulare sul testo. Analogamente, non vi sono osservazioni sull'unico emendamento riferito al testo, in quanto di carattere ordinamentale. Propone dunque l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sull'emendamento 11.0.200.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,05.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21